

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

208^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 30 OTTOBRE 1973

Presidenza del Vice Presidente VENANZI,
indi del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Deliberazioni su domande:

DE SANCTIS	Pag. 10296
PETRELLA, <i>relatore</i>	10294, 10295, 10296
RICCI, <i>relatore</i>	10294, 10296

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

PRESIDENTE	10253
----------------------	-------

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	10251
Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante	10251
Presentazione di relazione	10251
Trasmissione dalla Camera dei deputati	10251

Discussione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, concernente provvedimenti straordinari per l'Amministrazione della giustizia » (1291) (Approvato dalla Camera dei deputati);

« Norme per variazioni di carriera per i dattilografi giudiziari » (182), d'iniziativa del senatore Filetti (*Relazione orale*). Approvazione del disegno di legge n. 1291:

ARENA	Pag. 10275
BUCCINI	10266
COPPOLA	10273
DE CAROLIS	10262
DE LUCA	10273
ENDRICH	10269
FILETTI	10257
LICINI, <i>relatore</i>	10254, 10271
LUGNANO	10276
MARIANI	10276
MAROTTA	10275
PEPE	10264
PETRELLA	10260
ZAGARI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	10271

Votazione:

« Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonchè al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo » (316), d'iniziativa del senatore Spagnolli e di altri senatori;

« Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonchè al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo » (913), d'iniziativa del senatore Dalvit e di altri senatori;

« Ripristino dell'annotazione dell'ordine di grado nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 » (1056), d'iniziativa del senatore Dalvit e di altri senatori.

Approvazione di un testo unificato con il seguente titolo: « Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonchè al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo »:

DE CAROLIS, *relatore* Pag. 10278
FILETTI 10278

INTERROGAZIONI

Annunzio 10297

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

PRESIDENTE 10252

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

TORELLI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Revisione del trattamento economico del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (1337).

Annunzio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

ENDRICH, NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADON-

NA, BONINO, DE FAZIO, DE SANTIS, DINARO, FILLETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE e TANUCCI NANNINI. — « Piano straordinario di sviluppo economico e sociale della Sardegna » (1338).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deli- berante

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Revisione del trattamento economico del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (1337), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione

PRESIDENTE. A nome della 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali), il senatore Colella ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1972 » (1227).

Programma dei lavori dell'Assemblea per i mesi di novembre e dicembre 1973

P R E S I D E N T E . La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento — il seguente programma dei lavori dell'Assemblea per i mesi di novembre e dicembre 1973:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> — Disegno di legge n. 1226. — Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974. — Disegno di legge n. 1227. — Rendiconto generale per l'anno finanziario 1972. | <ul style="list-style-type: none"> — Disegno di legge n. 538. — Riforma dell'ordinamento penitenziario (<i>procedura abbreviata art. 81 del Regolamento - dalla sede redigente per la sola votazione finale</i>). |
| <ul style="list-style-type: none"> — Disegno di legge n. 1292. — Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567, recante provvedimenti urgenti per l'apertura dell'anno scolastico (<i>scade il 24 novembre 1973 - già approvato dalla Camera dei deputati</i>). | <ul style="list-style-type: none"> — Disegno di legge n. 883. — Disciplina del porto delle armi a bordo degli aeromobili (<i>dalla sede redigente per la sola votazione finale</i>). |
| <ul style="list-style-type: none"> — Disegno di legge n. — Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi (<i>scade il 28 novembre 1973 - all'esame della Camera dei deputati</i>). | <ul style="list-style-type: none"> — Disegno di legge n. 1086. — Abrogazione dell'articolo 113 del testo unico delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (<i>già approvato dalla Camera dei deputati</i>). |
| <ul style="list-style-type: none"> — Doc. XXV, n. 1. — Relazione della Commissione speciale per i problemi ecologici concernente l'attuazione della normativa contro l'inquinamento atmosferico. | <ul style="list-style-type: none"> — Disegni di legge nn. 161 e 314. — Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare (<i>procedura abbreviata art. 81 del Regolamento</i>). |
| <ul style="list-style-type: none"> — Disegno di legge n. 841. — Modifica all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 975, concernente regolazioni finanziarie varie. | <ul style="list-style-type: none"> — Disegno di legge n. 12. — Estensione alle diffusioni radiotelevisive del diritto di rettifica previsto dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa. |
| <ul style="list-style-type: none"> — Disegno di legge n. 797. — Modificazioni alla normativa in materia di danno alla persona del viaggiatore (<i>dalla sede redigente per la sola votazione finale</i>). | <ul style="list-style-type: none"> — Doc. XIX, nn. 4 e 1. — Relazioni sulla attività delle Comunità economiche europee per l'anno 1971 e per l'anno 1972. — Doc. XIX, n. 1-bis. — Relazione annuale sulla situazione economica della CEE. |
| <ul style="list-style-type: none"> — Disegno di legge n. 891. — Riduzione dell'orario di lavoro per il personale delle Ferrovie dello Stato (<i>dalla sede redigente per la sola votazione finale</i>). | <ul style="list-style-type: none"> — Deliberazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio. |
| <ul style="list-style-type: none"> — Disegno di legge n. 1054. — Provvedimenti in favore dei ciechi. | <ul style="list-style-type: none"> — Ratifiche di accordi internazionali. — Mozioni. — Interrogazioni e interpellanze. |

Non facendosi osservazioni, il suddetto programma si considera definitivo ai sensi del succitato articolo 54 del Regolamento.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 6 al 23 novembre 1973

P R E S I D E N T E . Sulla base del suesposto programma, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato all'unanimità — a norma del successivo articolo 55 del Regolamento — il seguente calendario dei lavori per il periodo dal 6 al 23 novembre 1973:

Martedì	6 novembre	(pomeridiana)	
Mercoledì	7	» (pomeridiana)	
Giovedì	8	» (antimeridiana)	— Disegno di legge n. 1226. — Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974.
»	»	» (pomeridiana)	— Disegno di legge n. 1227. — Rendiconto generale per l'anno finanziario 1972.
Venerdì	9	» (antimeridiana)	— Disegno di legge n. 1292. — Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567, recante provvedimenti urgenti per l'apertura dell'anno scolastico (scade il 24 novembre 1973).
»	»	» (pomeridiana)	
Martedì	13	» (antimeridiana)	— Disegno di legge n. — Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi (scade il 28 novembre 1973).
»	»	» (pomeridiana)	— Doc. XXV, n. 1. — Relazione della Commissione speciale per i problemi ecologici concernente l'attuazione della normativa contro l'inquinamento atmosferico.
Mercoledì	14	» (antimeridiana)	— Deliberazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio.
Sospensione dei lavori da giovedì 15 a lunedì 19 novembre, in relazione al turno di elezioni regionali, provinciali e comunali del 18-19 novembre 1973.			
Martedì	20 novembre	(antimeridiana)	— Ratifiche di accordi internazionali.
»	»	» (pomeridiana)	— Interrogazioni e interpellanze.
Mercoledì	21	» (pomeridiana)	
Giovedì	22	» (pomeridiana)	
Venerdì	23	» (antimeridiana)	

Sospensione dei lavori da giovedì 15 a lunedì 19 novembre, in relazione alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del Trentino Alto-Adige, del Consiglio provinciale di Ravenna e di 218 Consigli comunali (Ancona, Belluno, Siena e Ravenna ed altri 87 Comuni al di sopra dei 5.000 abitanti) per un totale di circa 2 milioni di elettori.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Discussione dei disegni di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, concernente provvedimenti straordinari per l'Amministrazione della giustizia » (1291) (Approvato dalla Camera dei deputati); « Norme per variazioni di carriera per i dattilografi giudiziari » (182), d'iniziativa del senatore Filetti (Relazione orale).

Approvazione del disegno di legge n. 1291

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, concernente provvedimenti straordinari per la Amministrazione della giustizia », già approvato dalla Camera dei deputati, e: « Norme per variazioni di carriera per i dattilografi giudiziari », d'iniziativa del senatore Filetti, per i quali è stata autorizzata la relazione orale.

Invito pertanto l'onorevole relatore a riferire oralmente.

LICINI, relatore. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, è chiaramente legato all'impossibilità di ulteriormente differire il problema relativo alla deficienza numerica del personale nell'Amministrazione della giustizia. Va al riguardo ricordato come per effetto delle recenti disposizioni sull'esodo volontario dei pubblici dipendenti si siano determinati vuoti massicci, vuoti imponenti in un settore in cui già esistevano gravi carenze ed evidenti necessità di riorganizzazione e ristrutturazione.

Le conseguenze dell'esodo sono state quindi — mi si scusi l'espressione — paralizzanti.

Si può dire che in teoria si dovrebbe ritenere prioritaria la riforma del servizio, cioè la riorganizzazione e ristrutturazione dello stesso, onde poter poi adeguare il personale alle esigenze che risultassero da questa ristrutturazione e riorganizzazione. Senonchè, data l'attuale situazione di assoluta carenza

di personale, è impossibile mantenere al servizio la vecchia, sia pur scarsa, funzionalità che tuttavia è indispensabile conservare in attesa della sostanziale ristrutturazione del sistema.

È in questo quadro che va valutato il disegno di legge in esame. La scelta operata dal Governo si articola su tre punti. Primo: coprire mediante un concorso estremamente semplificato e quindi di celere espletamento le vacanze nel ruolo organico della carriera di concetto; secondo: facoltà del Ministero di grazia e giustizia di attribuire in via eccezionale e temporanea (tengo a sottolineare le parole « eccezionale e temporanea ») al personale di concetto funzioni spettanti al personale della carriera direttiva; terzo: facoltà del Ministero di grazia e giustizia di integrare il personale esecutivo mediante assunzione degli idonei nel concorso indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1972 e mediante il sistema d'assunzione temporanea previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Onorevoli colleghi, la scelta, operata dal Governo, considerati gli anzidetti fattori di necessità e di urgenza, va condivisa. Invero rimpinguando il ruolo di concetto da un lato non si pregiudica l'impostazione della riforma in quanto in una auspicabilmente rapida ristrutturazione del servizio il personale di concetto rappresenterà pur sempre il complesso più numeroso, dall'altro è possibile ridare una certa funzionalità al settore e si ottiene altresì la possibilità di sopperire, seppure in via eccezionale e temporanea (l'ho detto prima e lo ripeto adesso), alle carenze del personale direttivo avvalendosi dei migliori e più sperimentati elementi esistenti nel ruolo di concetto.

Ci si può domandare se era questa l'unica via da seguire. Io penso di sì. Non sarebbe ipotizzabile una diversa soluzione, e cioè ad esempio un altrettanto rapido rimpinguamento del ruolo direttivo sia perchè quanto più il personale è qualificato tanto più completa e complessa deve essere la selezione, sia perchè l'entità numerica di tale personale è particolarmente connessa alla riforma e ristrutturazione del servizio se non si vuole arrivare al tanto deprecato sistema, che si

verifica in molti casi della nostra organizzazione di Stato, di creare comandanti senza truppa cioè capi senza dipendenti.

Assai modesto — salva l'eccezione che, pur validissima, resta comunque un'eccezione, (quella di cui all'articolo 26 della legge 533 sulle controversie di lavoro) — assai modesto, dicevo, è invece il previsto aumento del personale esecutivo in quanto anche qui la determinazione dei limiti numerici dello stesso non può non ricollegarsi alla riforma cioè alle competenze che la ristrutturazione del servizio verrà ad attribuire a questo personale. E qui ricordo incidentalmente che è verissimo quanto, in certe affermazioni, in certe sollecitazioni, è stato detto, e cioè che questo personale esegue attività che non gli sarebbero congeniali secondo la limitata competenza che ad esso è attribuita. Però è altrettanto vero che non possiamo *ex abrupto* anticipare i tempi. Dobbiamo, come sopra ho detto, attendere che la riforma, la ristrutturazione del servizio stabilisca precisi compiti possibilmente togliendo dalle mansioni del personale di concetto alcuni compiti che possono essere attribuiti a quello esecutivo. Poi si potrà avere quell'aumento consistente che qualcuno già oggi vorrebbe.

Dopo quanto ho detto in linea generale, va ricordato in un rapidissimo *excursus*, nella valutazione dei singoli articoli del testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, quanto segue. Innanzitutto il concorso regolato all'articolo 1, anche su base distrettuale o interdistrettuale, si sostanzia in un esame-colloquio senza titoli preferenziali nè riserve di percentuali in favore di determinate categorie. Rispetto alle norme regolanti i concorsi per il ruolo di concetto vi è sì un'eccezione, quella costituita dall'ammissione dei coadiutori dattilografi giudiziari che pur mancando del richiesto titolo di studio abbiano maturato un'anzianità di effettivo servizio in ruolo di almeno dieci anni.

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, è indubbiamente questa una eccezione che rompe un po' la logica del riordinamento generale del pubblico impiego. Ma è un'eccezione che concerne l'ammissione al concorso e non crea prelazioni o

riserve sull'esito del concorso. In teoria, quindi tutti i candidati ammessi al concorso si presenteranno senza titoli preferenziali o riserve di percentuali in loro favore. Varrà — vorrei poterlo dire non soltanto per convinzione personale ma con la convinzione che dovrebbe essere propria di tutti — quel che sanno, cioè la loro preparazione. Ritorniamo poi comunque su questo argomento.

Sugli articoli 2 e 3 che concernono un limitato afflusso di personale esecutivo e sull'articolo 4 che riguarda l'eccezionale e temporaneo conferimento di funzioni proprie della carriera direttiva al personale di concetto già si è detto dianzi. Si può soltanto rilevare come la Camera dei deputati, in funzione delle particolari esigenze inerenti all'attuazione della legge sulle controversie di lavoro, abbia opportunamente emendato, ad avviso del relatore, il testo governativo mantenendo ferme le norme di cui agli articoli 26, primo comma, e 27 di detta legge.

È stato invece mantenuto con l'articolo 5 il testo governativo che ha variato il disposto del terzo comma dell'articolo 26 rendendo accessibili a tutti, indipendentemente dal luogo di residenza del candidato, i concorsi su base distrettuale o interdistrettuale. La variante introdotta nel decreto-legge dal Governo e accettata dalla Camera dei deputati è anche da parte nostra ben accettabile non apparendo corretto condizionare l'ammissione al concorso al fatto della residenza, anche se è giusto, e vi sopperisce al riguardo l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 1077 del 1970, impedire una interessata deambulazione da questa a quella sede in funzione di una presunta maggiore o minore longanimità di giudizio o possibilità di illeciti appoggi.

Vi dovrei dire, egregi colleghi che la sostanza del disegno di legge è tutta qui. Devo aggiungere però, un po' in considerazione di quello che è avvenuto in Commissione un po' anche per la presenza di alcuni emendamenti ufficialmente presentati e per altri che potessero essere presentati, alcune considerazioni.

Sono state invero sollecitate delle modifiche da diverse parti interessate. Da un lato

si sono avute modifiche sollecitate dai laureati che chiedevano una valutazione preferenziale dei loro titoli di studio; dall'altro lato gli stessi coadiutori muniti di laurea o diploma hanno chiesto riserve di percentuali in loro favore. Si può condividere (ho valutato queste loro richieste e le abbiamo considerate un po' tutti in Commissione, dai membri della Commissione stessa al Governo) qualche punto delle motivazioni addotte. Ma ritengo che la soluzione fatta propria dal disegno di legge sia senz'altro la migliore. Invero, la laurea è un di più rispetto al titolo di studio richiesto per il ruolo di concetto. E la laurea — mi si lasci usare questa espressione — « se ben conseguita e meritata » darà, non come titolo formale, astratto, ma come prova concreta di preparazione, più ampia possibilità al laureato di una sua buona riuscita nell'esame di concorso.

D'altro canto riservare percentuali più o meno cospicue di posti al personale già in servizio nel ruolo esecutivo significherebbe creare settorializzazioni o discriminazioni che una obiettiva valutazione sconsiglia. D'accordo, onorevoli colleghi, che queste mie poche certo insufficienti parole non considerano, non esauriscono il dettaglio di questa legge, di questo problema che non è piccolo anche se appare piccolo nell'ambito dei grandi problemi dello Stato. Ma che vale onorevoli colleghi, usare il cesello quando ci si trova di fronte non ad un blocco di roccia su cui lavorare di fino ma, come chiaramente ci è stato detto dallo stesso rappresentante del Governo in sede di Commissione, ad una frana?

Mi si può obiettare che non siamo agli ultimi giorni per la conversione del decreto-legge per cui potrebbero essere introdotti emendamenti; il disegno di legge dovrebbe ritornare alla Camera per poi eventualmente ritornare a noi. Non siamo agli sgoccioli, non siamo all'ultima spiaggia, come si è detto. Tuttavia i tempi stringono se si considera quel calendario che ci è stato dianzi comunicato dal Presidente ma soprattutto se si considera il fatto che ogni giorno perso nell'approvazione di questo disegno di legge (ammesso e concesso che non ci siano pro-

blemi di fondo, nel qual caso i termini non possono mai avere valore determinante perchè mai possiamo abdicare ai nostri doveri) è un passo avanti verso il baratro della completa paralisi dell'amministrazione della giustizia.

Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, i limiti di questa legge sono stati chiaramente enunciati dal Governo stesso quando ha presentato il decreto e credo sono stati succintamente, limitatamente, in considerazione delle mie capacità, illustrati anche in questa mia relazione. Con esso non si riforma il servizio. Ci si limita a rinsanguare il vecchio organismo in attesa di un intervento ben più sostanzioso.

Opportunamente il Governo, in sede di discussione davanti alla Camera dei deputati, ebbe ad accettare l'ordine del giorno formulato dagli onorevoli Coccia, Cittadini, Stefanelli ed altri che lo impegnava alla urgente riforma e ristrutturazione del servizio, riforma che è indubbiamente indispensabile se si vuole dare all'amministrazione della giustizia una funzionalità che sia adeguata alle esigenze di uno Stato democratico e civile qual è il nostro e quale vogliamo continui ad essere.

Questo però è un discorso a parte che si proietta nel futuro, anche se vogliamo che questo futuro sia prossimo. La realtà oggi è quella che è ed il disegno di legge al nostro esame più che urgente vorrei dire che è improcrastinabile. Come bene disse in Commissione giustizia — ne ricordo le parole perchè le lessi anche nel resoconto della Camera — il sottosegretario Pennacchini, chi volesse nella ricerca di un preteso miglioramento attardare l'iter di questo disegno di legge si assumerebbe responsabilità le cui conseguenze forse sarebbero irreparabili. Chiedo quindi al Senato di dare il suo avallo al disegno di legge in esame nel testo che ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati senza apportare emendamenti.

Con quanto detto ritengo di avere implicitamente esposto il mio pensiero anche sul disegno di legge n. 182 del collega Filletti che in realtà deve intendersi assorbito da quello principale, apparendo sostan-

zialmente come una proposta di emendamento all'articolo 1, primo comma. Penso che il collega Filetti non vorrà insistere su detto disegno di legge nè come proposta autonoma nè come emendamento. Questo è tutto, grazie. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

FILETTI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, buon senso e profondo rispetto nei confronti dell'autorevole Assemblea mi impongono di non spaziare in ordine ai molti problemi, sempre dibattuti e mai risolti, che afferiscono all'assai carente funzionamento dell'amministrazione della giustizia in Italia. Sono di dominio pubblico le cause che hanno prodotto la crisi ed anzi la quasi paralisi della giustizia nel nostro Paese e ripeterle costituirebbe vaniloquio ed inutile dispendio di tempo.

La lentezza della giustizia italiana è divenuta consuetudinaria, tradizionale e fondatamente giuristi, operatori del diritto, uomini politici, giornalisti, cittadini di ogni categoria ne hanno deplorato il fenomeno che con il decorso del tempo purtroppo anziché attenuarsi maggiormente si aggrava. Si è avvertita la necessità di correre ai ripari, ma così come lento è stato ed è il corso della giustizia, parimenti con lentezza e stancamente si è proceduto agli studi ed alle proposte legislative per rendere la giustizia più rapida e più consona ai nobili fini ad essa inerenti.

Non sono state al riguardo prodotte specifiche leggi, salvo due eccezioni e cioè la cosiddetta legge Valpreda, formalmente gabelata quale strumento acceleratore dell'*iter* dei processi penali, ma avente sostanzialmente palesi scopi politici di carattere contingente e particolaristico, e la legge sul nuovo processo per le controversie sul lavoro che entrerà in vigore a metà del prossimo mese di dicembre.

Questa ultima istituzionalizza un processo lampo nel quale comparizione, istruzione,

discussione e sentenza dovrebbero realizzarsi entro una o al massimo due udienze. Con essa il legislatore ha ritenuto di sostituire al fenomeno della lentezza un sistema che dovrebbe risultare rapidissimo a qualunque costo, prescindendo anche dalla necessità a volte irrinunciabile di un congruo tempo per ricostruire bene i fatti della controversia, per ricercare e preparare i documenti, per studiare la causa, per proporre adeguate domande ed eccezioni e non tenendo nella dovuta considerazione l'esigenza di rinviarne, oltre il previsto brevissimo termine di giorni 90 dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, l'entrata in vigore in attesa di acquisire gli strumenti, attualmente mancanti (giudici, cancellieri, dattilografi, locali, mezzi) idonei ad assicurare decisioni ponderate e non a sfornare pronunzie affrettate che non raramente per difetto di documentazione, di riflessione e di tempo potranno risultare ingiuste.

Si è voluto realizzare un nuovo principio giuridico; il comando di far presto anche se male. Ma la lentezza della giustizia non trae origine da un comando giuridico di lentezza, sicchè non ha senso un semplice comando giuridico di celerità persistendo la carenza di idonei mezzi di natura soggettiva e di carattere oggettivo. L'amministrazione della giustizia in Italia è attualmente come una vecchia e arrugginita macchina che dovrebbe prendere velocità per il solo fatto che la si faccia circolare in un circuito destinato a cimenti agonistici. Occorre invece revisionare o meglio sostituire il motore perchè il cammino diventi spedito; un motore che al fine di accelerare il corso e la definizione dei processi civili e penali trovi vita e vigore nella soluzione prioritaria del problema strutturale di uomini e di mezzi.

Da tempo una delle cause fondamentali della disfunzione della giustizia consiste nella deficienza quantitativa e nella incompletezza degli organici del personale di segreteria e di cancelleria. Il mio Gruppo con il disegno di legge n. 182 presentato a mia firma nel già lontano 18 luglio 1972, avendo avvertito l'esigenza di adottare un provvedimento urgente e contingente e te-

nuto conto che i dattilografi giudiziari per necessità sono stati costretti a svolgere di fatto mansioni proprie dei cancellieri e dei segretari (assistenza all'istruzione del processo, campione civile, eccetera), ha proposto l'immissione nella carriera di concetto di detto personale nei limiti di un quinto dei posti vacanti nella qualifica iniziale e ricorrendo il presupposto della prestazione prevalente di mansioni della categoria alla quale fosse chiesto l'accesso. Il disegno di legge — questa è purtroppo la sorte riservata in questa democrazia discriminatrice alla maggior parte delle iniziative parlamentari provenienti dall'opposizione di destra anche quando riflettono problemi di natura urgente — è rimasto in incubazione o meglio in ibernazione. Nel frattempo la carenza del personale giudiziario si è ulteriormente aggravata specialmente per effetto della pratica applicazione delle sconsiderate disposizioni sull'esodo volontario dei pubblici dipendenti ed in previsione della prossima entrata in vigore della nuova disciplina del processo del lavoro. Come è risaputo, circa il 40 per cento dei cancellieri e segretari ha lasciato il servizio e sono scoperti attualmente oltre 2.700 posti nelle cancellerie e nelle segreterie giudiziarie, ai quali sono da aggiungere i 450 posti di nuova previsione ai sensi della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul rito del lavoro.

Le conseguenze derivanti da tale deprecabile situazione sono gravissime: l'attività giudiziaria si è ulteriormente ridotta per notevole misura ed in non poche preture ed in alcuni tribunali ha cessato di essere; la giustizia è andata in ferie ed all'ingresso di alcuni uffici giudiziari può porsi il « si loca » a tempo indeterminato. Risale a pochi giorni orsono la notizia dello sciopero che gli avvocati e i procuratori legali di Agrigento hanno proclamato e stanno tuttora attuando a causa della disfunzione dell'amministrazione della giustizia, che viene imputata in quel centro a carenza di personale. Lo sciopero ha tra l'altro bloccato per alquanti giorni un processo contro la mafia, con vantaggio esclusivo di coloro che secondo l'accusa hanno ordinato di uccidere ed hanno ucciso un albergatore nella stanza dell'ospedale ci-

vico di Palermo dove era ricoverato, di coloro che sperano di beneficiare dei termini ridotti per la carcerazione preventiva e di tornare liberi a casa e circolare in piena libertà prima del definitivo giudizio della Cassazione, con grave offesa della società ed assoluto dispregio della giustizia.

Di epoca più recente è poi l'agitazione degli avvocati romani, i quali hanno denunciato che il problema relativo alla crisi della giustizia è divenuto sempre più acuto ed insostenibile ed hanno chiesto, tra gli altri provvedimenti, la sollecita copertura degli organici dei magistrati, dei funzionari, dei cancellieri e del personale esecutivo, l'immediato rientro negli uffici giudiziari dei magistrati e dei funzionari di cancelleria comunque comandati presso il Ministero di grazia e giustizia, altri ministeri o uffici pubblici ed il rapido espletamento dei concorsi per il reclutamento di magistrati, di funzionari di cancelleria e di coadiutori giudiziari.

Alcuni avvocati palermitani hanno persino minacciato di intentare causa allo Stato perchè si ritengono parte lesa in conseguenza della paralisi progressiva che ha colpito l'amministrazione giudiziaria.

È riportata infine nei quotidiani di stamane la drammatica denuncia del Consiglio nazionale forense in ordine alla insostenibile crisi ed all'indilazionabile ripristino del normale funzionamento degli uffici giudiziari. Tutto ciò avviene mentre è in corso per la conversione l'esame del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, concernente i provvedimenti straordinari per l'amministrazione della giustizia. Si tratta di uno strumento legislativo posto in essere assai tardivamente, quando la casa brucia e la giustizia affannosamente arranca; di uno strumento improntato al vecchio adagio « meglio tardi che mai », che noi speriamo possa far recuperare, purtroppo in tempi non brevi, parte delle sue forze al corpo quasi morto della giustizia, nell'auspicio forse troppo ottimistico di una futura ripresa viva e vitale.

Il decreto-legge può in buona parte essere condiviso, attese le ragioni di urgenza e di straordinarietà che lo legittimano. E il giudizio positivo è maggiormente avvalorato in

dipendenza delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati che opportunamente, tra l'altro, ha depennato da esso qualche vera e propria perla non giapponese, ma tipicamente italiana, quale quella relativa alla inaudita abrogazione di norme sul nuovo processo del lavoro prima della loro entrata in vigore. L'altro ramo del Parlamento, nel disciplinare la indizione di uno o più concorsi per esame-colloquio per la nomina a segretario nel ruolo organico della carriera di concetto, ha recepito la *ratio* del richiamato disegno di legge n. 182 da me presentato, prevedendo la partecipazione a detti concorsi anche dei coadiutori dattilografi giudiziari in attività di servizio.

Sotto determinati riflessi, la soluzione adottata dalla Camera dei deputati è perfino più ampia di quella prospettata nel disegno di legge di iniziativa parlamentare, in quanto prescinde dal requisito del possesso del titolo di studio richiesto per la carriera di concetto e non fa riferimento alla prestazione di fatto, almeno per qualche tempo, da parte dei dattilografi giudiziari partecipanti al concorso, delle mansioni proprie della carriera di concetto.

Le norme per variazioni di carriera per i dattilografi giudiziari proposte nel mio disegno di legge traggono motivo dalla necessità di porre immediato riparo alla nota carenza quantitativa di personale negli uffici delle cancellerie e segreterie giudiziarie e da un doveroso riconoscimento all'opera encomiabile prestata da non pochi coadiutori dattilografi giudiziari in mansioni di categoria più elevate. Poichè esse trovano puntuale riscontro e quasi totale acquiescenza nel decreto legge che con modificazioni ci accingiamo a convertire, mi sembra che ricorrano gli estremi dell'assorbimento della proposta di iniziativa parlamentare nel più vasto strumento governativo.

Pertanto ritengo che l'Assemblea, dando di ciò atto, conformemente al parere dall'illustre relatore testè espresso, debba dichiarare tale assorbimento.

Forse sarebbe opportuno prevedere a favore dei coadiutori dattilografi una riserva di posti che in Commissione ho ritenuto di pro-

porre nella misura del quinto di quelli disponibili e ciò perchè, in esito al concorso o ai concorsi, l'assunzione di personale estraneo richiederà certamente un lungo e quanto meno congruo periodo di rodaggio e di ambientazione, mentre i coadiutori giudiziari sono in grado di assicurare la piena ed immediata funzionalità dei servizi in dipendenza delle acquisite esperienze e competenze. Ma il timore che ciò possa ritardare la definitiva conversione in legge del decreto-legge e procrastinare anche per breve tempo lo stato di gravissimo disagio in cui oggi è sostretta ad operare l'amministrazione della giustizia, mi induce a desistere dal proponimento di presentare il progettato emendamento, senza però omettere di raccomandare al Governo che in sede regolamentare possa essere accreditato a favore dei coadiutori dattilografi giudiziari partecipanti al concorso per la nomina a segretario del ruolo organico della carriera di concetto, almeno un punto per ogni anno di effettivo servizio prestato nell'amministrazione della giustizia anche, se si vuole, con particolare riguardo alla lodevole qualità dello stesso.

Il decreto-legge al nostro esame, nella sua articolazione, oltre a stabilire l'indizione di uno o più concorsi per la copertura delle vacanze verificatesi nell'organico del personale di concetto (segretario e cancellieri), provvede all'eliminazione delle vacanze nella carriera esecutiva (coadiutori dattilografi giudiziari) mediante il conferimento dei posti agli idonei del concorso indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1972; faculta l'assunzione temporanea di dattilografi; prevede la possibilità, rimessa esclusivamente al discrezionale apprezzamento del Ministro di grazia e giustizia, di attribuire temporaneamente al personale di concetto le funzioni spettanti al personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie e, infine, dispone l'indizione dei concorsi su base distrettuale.

È un complesso di norme che desta non poche preoccupazioni e riserve per la manifesta violazione di precetti costituzionali, per il mancato rispetto di alcuni principi fondamentali dell'ordinamento giudiziario (tra i quali quello della non retroattività), per lo

scardinamento della regola concernente la serietà dei concorsi. Ma lo stato di necessità e l'assoluto esigenza di normalizzare i servizi giudiziari senza ulteriori remore consigliano di minimizzare i difetti così genericamente formulati e di prestare adesione allo strumento legislativo.

Il ricorso al decreto-legge, questa volta, non costituisce un abuso, ma è pienamente legittimo, se pure esso sia conseguenza ineluttabile dello stato di avvilente abbandono nel quale per decenni ha dovuto operare l'amministrazione giudiziaria a causa di deprecabili imprevidenze, neghittosità ed inerzie.

Sussistono le condizioni di urgenza e di necessità previste dall'articolo 77 della Costituzione, in quanto devono essere colmate celermente le deficienze notevolissime che intralciano ed inibiscono il regolare corso dell'attività giudiziaria nel nostro paese, occorre ridare al cittadino fiducia nella giustizia e non è più tollerabile che le controversie siano definite su basi di arbitrio e di sopruso e non con criteri di legalità.

È di tutta evidenza, però, che lo strumento legislativo in discussione non potrà da solo magicamente risolvere i problemi della crisi della giustizia. Necessitano altri più importanti, radicali ed organici interventi tesi alla modernizzazione dei codici, alla snella e congrua ristrutturazione dell'apparato e dei servizi di base dell'amministrazione giudiziaria. Tra questi, strumento prioritario e condizionante deve essere il bilancio della giustizia, che non può permanere nell'attuale stato di umiliante impoverimento.

Se a ciò non si provvederà sollecitamente, la paralisi colpirà la giustizia in tutti i suoi gangli vitali. Continueranno le proteste e le lamentele. Saranno lacrime di cocodrillo che non eviteranno gli effetti nocivi della malattia e, peggio, dello stato di coma. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Petrella. Ne ha facoltà.

P E T R E L L A . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, anche noi condividiamo la valutazione di necessità e di urgenza che ha presieduto al-

l'emanazione del decreto. È stato già ricordato che vi sono 2.700 posti di segretario nella carriera di concetto ed altri 200 posti liberi riguardano la nuova legge sulle controversie del lavoro e che vi sono uffici giudiziari che non possono più funzionare per carenze di organico. Il sottosegretario Pennacchini, parlando in Commissione, ha detto che siamo all'ultima spiaggia della giustizia. Noi siamo dello stesso avviso, quindi voteremo a favore di questo provvedimento, non presenteremo emendamenti per non ritardare neppure di un giorno l'entrata in vigore della legge. Questo non significa che riteniamo soddisfacente la situazione che verrà a determinarsi a seguito del decreto. Le necessità cui questo deve soddisfare erano da tempo ampiamente prevedibili: la legge sull'esodo volontario del personale statale non poteva che dare questi frutti nell'ambito dei servizi giudiziari. Essa per altro veniva ad inserirsi in una situazione di crisi che era stata denunciata da anni e da più parti: dal Consiglio superiore della magistratura in numerose deliberazioni, dagli avvocati, dai magistrati, dai medesimi cancellieri.

La Costituzione affida al Ministro della giustizia la responsabilità dei servizi. Dopo anni di inerzia, oggi siamo al decreto-legge, che non per un'effettiva ristrutturazione è stato fatto, ma per curare le falle che rischiano di far naufragare tutto quanto il battello. Siamo arrivati perciò con l'acqua alla gola per cattiva amministrazione caratterizzata da un difetto di previsione che rasenta i limiti dell'assurdo; ci siamo arrivati per trascuratezza grave, per indifferenza verso i problemi dell'efficienza di uno dei più delicati settori dell'amministrazione dello Stato. È soprattutto il difetto di previsione che consideriamo particolarmente grave, non solo perchè la previsione era particolarmente semplice nel caso in esame, ma soprattutto se consideriamo che si poteva approfittare della contingenza, e cioè dell'uscita dai ruoli di tanti funzionari, per operare per tempo una profonda ristrutturazione di tutto il settore, attribuendo le mansioni di ordine che ancora attualmente i cancellieri svolgono a personale effettivamente di ordine, cioè ai coadiutori giudiziari, e stabilendo per questi

ultimi modalità di reclutamento agili e forme di addestramento professionale da attuarsi dopo l'immissione nei ruoli, cosa quest'ultimo comune in ogni ben ordinata azienda, ma sconosciuta o quasi all'azienda più grande di tutte, cioè all'amministrazione dello Stato.

Per fare ciò ovviamente sarebbe stato necessario avere forza politica per resistere alle pressioni corporative, talora le più contraddittorie, e impegno proteso all'alta amministrazione dello Stato. Essendo mancato tutto ciò, arriviamo all'« ultima spiaggia », come diceva il sottosegretario Pennacchini, arriviamo al provvedimento d'urgenza, al decreto-legge. E ci arriviamo malamente. Tutto il settore dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia presenta carenze, guasti, irrazionalità cui si doveva da tempo porre riparo. Basta pensare ai settori concernenti l'esecuzione civile e penale, il recupero delle spese della giustizia, i servizi di statistica, i servizi dei casellari giudiziari, i servizi delle società commerciali, i servizi connessi alla documentazione giudiziaria consistenti sia nella scelta degli strumenti di registrazione, sia nella validazione tecnica e giuridica di codesti strumenti, sia nell'uso di strumenti di automazione, di duplicazione e di informazione.

Una seria opera di regolamentazione e razionalizzazione dei servizi, quindi, che avesse avuto per base l'analisi esatta delle finalità e dei contenuti dei servizi e delle mansioni svolte di fatto dai diversi operatori giudiziari avrebbe potuto portare benefici non effimeri, liberando personale prezioso da utilizzare per compiti di effettiva utilità. Ma pare che in questi settori l'utilità pubblica sia un'utopia, e su questa onda le leggi che si sono succedute nella materia presentano tutte il medesimo marchio: hanno obbedito più a spinte settoriali che ad esigenze reali. Anche in questo campo cioè i vari Governi che si sono succeduti hanno preferito agire da mediatori tra interessi corporativi tra di loro in conflitto o elargitori di effimeri benefici, e non, come sarebbe stato doveroso, come tutori dell'interesse generale: interesse generale, si badi, ad una ordinata ed efficiente amministrazione della giustizia.

Noi ripudiamo le sciocche tesi di chi sostiene che l'efficienza della macchina giudiziaria non è da perseguirsi perchè svantaggiosa per gli oppressi e i derelitti. In realtà sono le classi egemoni che si giovano delle disfunzioni giudiziarie, sono i grossi potentati economici che possono risolvere i loro conflitti ricorrendo a strumenti diversi dalla giustizia statale. Sono queste moderne entità che possono ricorrere, ad esempio, agli arbitrati, alle mediazioni informali solite nel mondo della grande distribuzione e della finanza. Sono costoro che sono del tutto indifferenti all'efficienza della macchina giudiziaria. Ricorrono alla giustizia invece le classi medie, i lavoratori, i percettori di piccoli redditi, ceti sociali i cui interessi sono seriamente danneggiati dalle disfunzioni e dal difetto di funzionalità della giustizia. Quante volte si è detto delle rovinose transazioni che le parti più deboli sono costrette a stipulare proprio perchè non in grado di ottenere in tempi ragionevoli giustizia nel processo! Il Parlamento ha approvato la riforma del processo del lavoro proprio per tutelare esigenze di questo genere.

Ebbene, è nostra grave preoccupazione che questa nuova e giusta legge, valida in sè anche quale anticipatrice di molti istituti che potrebbero essere recepiti nel futuro processo civile, possa essere nella sua sostanza disapplicata proprio per il suo impatto con strutture giudiziarie fatiscenti e al limite dello sfacelo. Ecco la ragione principale che ci impone di dare voto favorevole alla conversione in legge di questo decreto, facendoci superare non pochi motivi di perplessità che la disciplina che si è inteso adottare con esso suscita. Votiamo a favore pur essendo convinti che diversi avrebbero potuto essere i provvedimenti da adottarsi se si fosse colta la reale ampiezza del problema, che non consiste soltanto nello snellimento delle procedure di concorso per la assunzione del personale, ma soprattutto nella ristrutturazione dei compiti e dei servizi cui il personale è addetto, nella mobilità del personale stesso, nella modernità e funzionalità degli strumenti tecnici che al personale si affidano.

Dobbiamo votare a favore anche se avremmo preferito che fossero state accolte le rac-

comandazioni contenute nei punti 5, 6 e 7 del parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura il 21 settembre 1973, su uno soltanto dei quali intendo chiedere un chiarimento al Ministro e cioè proprio in relazione alla tentata abrogazione dell'articolo 26 della legge n. 533 del 1973. A questo proposito mi permetto di chiedere perchè il decreto ha portato a questa abrogazione e quali idee ha l'onorevole Ministro circa la razionalizzazione dei servizi. Infatti l'abolizione dell'ultimo comma dell'articolo 26 presuppone che si abbia una concezione dei servizi orientata in un senso particolare, cioè fa prevedere per il futuro non una riforma, non una razionalizzazione del settore dei servizi, ma il ritorno su una strada già percorsa che ha dimostrato nei fatti la sua totale inefficienza.

L'attività di verbalizzazione, ad esempio, cui fa riferimento proprio l'articolo 26 della legge sul processo del lavoro, e che adesso viene pomposamente definita attività di documentazione processuale (mentre si tratta dell'attività comune dell'amanuense) è tra le attività meno accette ai cancellieri, i quali la rifiutano costantemente. Si pensi a ciò che avviene nelle udienze istruttorie civili e penali: verbali scritti o dagli avvocati o dal medesimo giudice, nessun rispetto per le formalità della verbalizzazione. Pertanto nessuna riforma sarà davvero efficace se non si affronterà con realismo e al di fuori di astrazioni estemporanee i problemi reali della giustizia. L'attività di verbalizzazione può essere eseguita benissimo dai dattilografi, dai coadiutori giudiziari; altrimenti non la eseguirà nessuno, oppure la eseguiranno lo stesso giudice o le parti nei corridoi dei palazzi di giustizia. Il realismo e la forza del buon senso devono far superare qualsiasi ostacolo venga frapposto da interessi prettamente burocratici.

Ci sono di conforto in questa via la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati e la decisione del Consiglio superiore della magistratura. Per la verità non siamo sempre favorevoli agli interventi del Consiglio superiore, ma in questa occasione riteniamo che abbia portato per lo meno la voce dell'esperienza dei membri componenti

quell'elevato consesso i quali hanno indicato una certa direzione, anzi pretendendo che si estendesse la norma dell'articolo 26 a tutta la nuova normativa transitoria, hanno precisato con esattezza qual è il punto di razionalità che si vuole e si deve raggiungere in questa particolare ristrutturazione.

Sulla base di tali deliberazioni molto qualificate, l'una dell'altro ramo del Parlamento e l'altra del Consiglio superiore della magistratura, a noi pare proprio di dover invitare il Ministro ad una riflessione attenta, nella soluzione di questi problemi. Le esigenze non ulteriormente eludibili della realtà hanno giustificato l'emanazione di questo decreto; la vicenda dell'articolo 26 ci mostra come la pressione di interessi settoriali, peraltro del tutto apparenti, non tralascia occasione per manifestarsi, rivelando di converso con palese evidenza il preminente rilievo non solo formale dell'opera del Parlamento che dovrebbe essere chiamato più spesso a deliberare sulle linee di riforma in questa materia.

Ci auguriamo che le Camere possano essere investite pertanto di più incisivi provvedimenti concernenti l'assetto dei servizi dell'amministrazione della giustizia. Ma non possiamo tralasciare — e concludo — che la crisi da cui è travagliata la giustizia in Italia non è soltanto crisi di efficienza, ma crisi di contenuti e di valori. Ed è qui che ci conviene dire: *hic Rhodus hic salta*. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore De Carolis. Ne ha facoltà.

D E C A R O L I S. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo senatoriale della democrazia cristiana esprime pieno consenso al decreto-legge in esame, sottolineando come il Governo sia giustamente ricorso a questa forma prevista dall'articolo 77 della Costituzione per l'assoluta necessità e l'effettiva urgenza di provvedere alla normalizzazione dei servizi giudiziari.

È nota infatti la grave situazione di carenza nella quale si trovavano gli uffici giudiziali.

ri per mancanza di sufficiente personale delle cancellerie e di coadiutori giudiziari, situazione resa ancora più grave dal recente esodo di funzionari delle carriere direttive e di concetto, che hanno posto addirittura in condizione di non funzionare interi uffici giudiziari. Si veniva così a creare una situazione veramente paradossale. Infatti nell'ultimo anno il Parlamento, in entrambi i suoi rami, ha posto finalmente mano a numerose riforme in questa materia. È sufficiente ricordare la riforma del primo libro del codice penale, l'attuazione della nuova procedura in materia di controversie individuali di lavoro e di controversie nel settore previdenziale, una riforma che anticipa le linee del nuovo processo civile con una specie di sperimentazione che potrà veramente costituire la base di questa ulteriore urgente riforma processuale, il patrocinio a carico dello Stato per i non abbienti, che rende veramente accessibile la giustizia a tutte le classi sociali, l'esame della legge delega per la riforma del processo penale, la riforma dell'ordinamento penitenziario attualmente in discussione presso la Commissione giustizia del Senato.

Ebbene, si veniva a creare una situazione paradossale per la quale, mentre si poneva mano a tutte queste riforme, soprattutto del settore processuale, le innovazioni potevano rimanere lettera morta, addirittura per mancanza di cancellieri e di dattilografi nei palazzi di giustizia. Questo provvedimento è, quindi, veramente urgente per rimediare alla situazione di emergenza. Certo non è sufficiente. Occorre segnalare all'attenzione del Governo la necessità, come è stato fatto da vari settori di questa assemblea, di una completa riorganizzazione dell'intero servizio, per adeguare lo stesso sia alle esigenze di una più spedita amministrazione della giustizia sia a quelle di un adeguamento funzionale delle carriere, nel quadro della riforma della pubblica amministrazione, con attribuzione delle competenze in relazione alle mansioni effettivamente esercitate. Occorre risolvere i problemi dell'edilizia giudiziaria e della fornitura a magistrati e cancellieri dei necessari

moderni strumenti per una giustizia più rapida ed efficiente. Facciamo l'esempio di una norma che dovrebbe essere rivoluzionaria nel nostro processo civile, il nuovo articolo 422 del codice di procedura civile, modificato dalla nuova normativa in materia di controversie del lavoro, che prevede la registrazione su nastro delle deposizioni di testi e dell'audizione delle parti o dei consulenti tecnici. Tale norma, evidentemente, rischierebbe di rimanere inoperante per mancanza di mezzi adeguati. Ma per quanto riguarda il provvedimento, che è all'esame del Senato, dobbiamo sottolineare la novità veramente apprezzabile del concorso decentrato in sede distrettuale o interdistrettuale e la facoltà di integrare le commissioni, alle quali siano assegnati oltre 1.000 candidati, in modo da suddividerne il lavoro in base ad un rapporto di non meno di 500 concorrenti per ogni sottocommissione operante. Tutto ciò comporta un acceleramento delle operazioni di concorso, che indubbiamente è correlativo all'esigenza di un rapido reclutamento di questi collaboratori del giudice, tanto che sarà opportuno esaminare la possibilità di estendere questo sistema anche ad altri settori della pubblica amministrazione. Vi è qualche perplessità, suscitata dall'applicazione al settore dell'amministrazione della giustizia dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971 n. 276, laddove si afferma la possibilità di assunzioni temporanee che devono essere naturalmente giustificate da esigenze indilazionabili e determinate nella durata nel settore dei dattilografi giudiziari. È da osservare che in base a questo articolo il personale straordinario non può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a 90 giorni nell'anno solare, al compimento dei quali il rapporto è risolto di diritto. Il personale cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto alle dipendenze dello stesso ministero, se non siano trascorsi almen 6 mesi dal compimento del periodo complessivo indicato nella lettera b) dello stesso articolo.

È da osservare l'importanza, la delicatezza delle mansioni anche di un dattilografo giudiziario, in relazione alle esigenze dell'ammi-

nistrazione della giustizia. È sufficiente pensare alla possibilità di accesso agli uffici di istruzione penale sia sommaria che formale, al fatto che queste persone provvedono alla redazione materiale di ordinanze e sentenze prima del loro deposito e quindi in fase di assoluto rispetto del segreto processuale. È sufficiente pensare alla possibilità che queste persone procedano alla trascrizione del contenuto delle registrazioni di intercettazione delle comunicazioni telefoniche, previste dal nuovo disegno di legge in materia processuale approvato dal Senato alcuni giorni or sono; è sufficiente, insomma, pensare a tutti questi compiti, che possono essere svolti dai dattilografi giudiziari, per concludere che non sembrano consone sia la temporaneità così abbreviata di queste assunzioni, sia la conseguente saltuarietà delle funzioni alla delicatezza delle mansioni che i dattilografi dovrebbero svolgere. Occorre quindi, signor Ministro, rivedere tale normativa alla luce delle esigenze peculiari dell'amministrazione della giustizia. E in tal senso è opportuno che si adoperi il Governo, pur tenendo conto delle esigenze di unitarietà e sistematicità della materia del pubblico impiego, giustamente difese dal Ministro per la riforma burocratica.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, proprio per l'urgenza e la necessità del provvedimento, ci auguriamo che alla sensibilità del Governo, che ha provveduto con un decreto-legge a queste esigenze, corrisponda la sensibilità di questa Assemblea, con una rapida e definitiva approvazione del decreto-legge. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Pepe. Ne ha facoltà.

P E P E . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la crisi della giustizia non è un fatto di oggi. Essa è in atto da più anni e purtroppo va sempre più aggravandosi, così come viene avvertito da tutti ed in particolar modo da chi invoca giustizia e da quanti, come me, hanno l'ambito ed alto onore di indossare la toga e di

vivere quotidianamente a diretto contatto con i problemi della giustizia.

Iustitia fundamentum rei publicae, solivano ammonire i nostri saggi Padri romani. Ma questo antico detto pare sia caduto addirittura nel dimenticatoio ai nostri giorni, se è vero come è vero che i problemi della giustizia restano purtroppo insoluti.

Le cause che hanno determinato la crisi della giustizia sono moltissime e non intendo, assolutamente, qui enunciarle tutte in questa circostanza. Ma non posso fare a meno di rilevare che sussiste un difetto di legislazione con una quantità enorme di leggi — talvolta addirittura farraginose — che si sovrappongono; leggi spesso oscure e frutto di compromessi politici, con tutti i gravi difetti di interpretazione, leggi che talvolta danno luogo, per la malcelata finalità, ad annosi giudizi, molto dispendiosi per le parti in causa.

Vi è poi la grave inadeguatezza degli organici di fronte al sempre crescente volume degli affari civili e penali e di fronte ai vari altri e complessi compiti, affidati in questo dopoguerra ai magistrati ed ultimamente con la legislazione sul lavoro, che, nata da un connubio tra democristiani e comunisti, è stata un altro dannoso regalo (come, indubbiamente, il tempo starà a dimostrare), offerto alla giustizia ed al popolo italiano dal governo di centro-sinistra.

Ed è illusorio sperare che l'amministrazione giudiziaria possa essere sollevata dalle attuali, gravissime condizioni di disagio, senza l'adozione di provvedimenti seri e concreti: occorre necessariamente ed urgentemente dare un nuovo, un reale ed un adeguato assetto al vigente ordinamento giudiziario, con una ristrutturazione saggia dei singoli uffici.

L'esodo dei cancellieri, avutosi a seguito del noto decreto legislativo sulla dirigenza statale, esodo che ha dovuto indurre il Governo in carica alla presentazione del decreto-legge oggi al nostro esame, ha aggravato ed ha accelerato il deterioramento della giustizia, portando il già tanto gravemente ammalato mondo giudiziario ad una situazione di quasi completa paralisi.

L'accennato decreto sull'esodo ha soltanto aggravato ed ha soltanto evidenziato la carenza dei cancellieri, giacchè questa — unitamente all'inadeguatezza numerica dei magistrati — era già avvertita da tempo dall'intero mondo della giustizia.

Purtroppo, i governi, succedutisi nel tempo, hanno sempre ommesso di affrontare questi gravi problemi, rimanendo addirittura inoperosi e sordi di fronte ai richiami provenienti da più parti e varie volte persino dallo stesso consiglio superiore della magistratura, come testè ricordava un collega dell'opposizione.

Al sempre crescente aumento dei processi penali e civili ed al sempre crescente numero delle controversie agrarie non ha fatto mai seguito un aumento dei componenti l'organico del mondo giudiziario e ciò ha creato le dannose condizioni che oggi stiamo vivendo.

La lungaggine delle cause, specie di quelle civili, è di comune conoscenza. Recenti indagini hanno accertato che la durata media del processo civile fino alla sentenza definitiva, che nel 1955 era di quattro anni, oggi è diventata di circa dieci anni: questi sono dati che devono preoccupare quanto meno coloro che hanno la responsabilità e il peso della cosa pubblica.

Certamente, alla base di questa situazione disastrosa, vi è la cattiva distribuzione dei giudici nel nostro paese, come testè veniva ricordato da altri colleghi. Le statistiche annuali provano che, di fronte a preture e a tribunali oberati di lavoro, vi sono uffici giudiziari in cui il lavoro è scarso o quasi nullo e ciò non pertanto questi ultimi si lasciano in piedi assorbendo ed immobilizzando in tal modo giudici, cancellieri ed ufficiali giudiziari, dei quali — ripetiamo — si avverte la carenza nei centri in cui il lavoro maggiormente pulsa.

In Italia per legge i magistrati dovrebbero essere 6.999; il vigente organico però non corrisponde a tale disposto legislativo. A ciò va aggiunto che vi sono magistrati impegnati in funzioni diverse da quelle di istituto; vi sono magistrati che sono distaccati in uffici vari, nei vari gabinetti dei ministeri, in enti

pubblici o comandati fuori ruolo per le funzioni più disparate. È questo un lusso che, onorevoli colleghi, non possiamo più assolutamente concederci.

È di tutti i giorni lo spettacolo, non certo decoroso per la dea della giustizia, che viene offerto a chi per una qualsiasi ragione frequenta le aule giudiziarie della Penisola: assistiamo a collegi che talvolta non possono costituirsi per mancanza di magistrati, ad udienze che vengono rinviate in blocco per mancanza di giudici o di cancellieri, ad udienze che vengono soltanto formalmente tenute, e cioè ad udienze in cui il giudice, carico ed ingolfato com'è per il gran numero dei processi (che spessissime volte supera il centinaio), si vede costretto a non fare altro che procedere a semplici rinvii e alla distribuzione delle cause per altre udienze. Tutto questo non fa altro che creare nel cittadino sempre maggiore sfiducia nella giustizia e nei sistemi che purtroppo la giustizia stessa è costretta ad adottare.

Il quadro è quindi sconcertante; alle tante promesse di risolvere i problemi che angustiano ed assillano la giustizia — bisogna riconoscerlo — nulla di buono ha fatto seguito. Se veramente si vuole evitare che la barca della giustizia affondi è necessario dire, una buona volta per sempre: basta con le chiacchiere, con le promesse, con i tentativi sbagliati e con gli esami di riparazione! Il nostro paese, già culla del diritto, non può sopportare ulteriormente questo stato di cose: deve uscire dalla grave situazione di crisi in cui versa per evidente colpa di coloro che hanno governato — o per meglio dire hanno malgovernato — l'Italia in questi ultimi anni. Per fare ciò è necessaria un'azione nuova, ferma, decisa, non demagogica; un'azione che sia soprattutto impostata su metodi adeguati ai tempi.

È d'uopo predisporre rimedi radicali ed energici che risolvano in modo organico e razionale i problemi di fondo, senza mezze misure e senza palliativi che lasciano il tempo che trovano. Il decreto-legge oggi al nostro esame, pur se certamente urgente e necessario, cerca esclusivamente di porre rimedio ad una vistosa falla che oggi è in atto

nel nostro mondo giudiziario, ma non è certamente idoneo a sanare i gravi mali che affliggono questo importante settore della vita del nostro paese.

Il Gruppo del movimento sociale italiano - destra nazionale voterà a favore della conversione in legge del decreto-legge in discussione. Votiamo a favore spinti dalla convinzione della sua indispensabilità e nella fiducia che esso serva, se non a sbloccare, quanto meno a sminuire la portata della paralisi che è in atto e degli aspetti più preoccupanti dell'odierna situazione.

Come diceva poco fa il collega Filetti, questo decreto-legge non può ritenersi un abuso, ma non possiamo fare a meno di rilevare la tardività con la quale è stato adottato. Il Governo da più mesi avrebbe dovuto e potuto predisporlo. Il decreto quindi giunge in ritardo e tale ritardo ha già inciso assai sensibilmente sull'apparato giudiziario. Per la verità poi, così come è predisposto, esso è portatore di sperequazioni e suscita molte serie perplessità, ma l'urgenza della sua entrata in vigore deve esimerci, così come ci esime, dal fare critiche gravi e dal proporre emendamenti che potrebbero portare il decreto medesimo a nuovo esame da parte dei deputati.

Invitiamo però il Governo e la maggioranza a non illudersi e a non sperare di aver sanato la crisi della giustizia con il decreto in discussione. Le carenze legislative e organizzative del sistema restano purtroppo tutte ancora in piedi nella loro evidenza ed è più che mai necessario ed urgente predisporre quelle misure necessarie affinché la

giustizia italiana possa assolvere al suo grande compito di tutelare i diritti del cittadino.

Noi che pur vediamo un'Italia ogni giorno più in crisi, un'Italia in cui il solo ordine che viene ancora rispettato è quello alfabetico ed in cui tutti parlano di diritti, ma mai nessuno parla di doveri, nutriamo una sola speranza, la speranza cioè che energicamente e rapidamente Governo e Parlamento una buona volta prendano atto dello sviluppo politico, economico e sociale del nostro paese e adeguino ai tempi e alla realtà di oggi le nostre leggi ed i nostri codici nonché i nostri ordinamenti giudiziari, giacchè tanto più un paese è da ritenersi civile e progredito quanto più la giustizia viene posta in condizioni di poter attendere ai suoi altissimi compiti, in piena libertà, in piena serenità e con leggi adeguate.

È un dovere questo che incombe su tutti noi, onorevoli colleghi. Abbiamo toccato il fondo! Dobbiamo risalire la china e al più presto per il bene superiore della Patria e per il bene dei nostri figli. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Buccini. Ne ha facoltà.

B U C C I N I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, è un primo provvedimento, quello oggetto del nostro esame, che affronta un settore fra i fondamentali e nevralgici dello Stato, sul quale la pesante ombra della crisi permanentemente finisce per coinvolgere componenti essenziali del nostro sistema democratico.

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETONI Tullia

(*Segue B U C C I N I*) . Forse, per fare un esempio simbolico, la crisi della giustizia può essere raffigurata nell'attuale stato del monumentale edificio dell'architetto Calderini, del Palazzaccio di Roma, rivendicato, in recente assemblea, dagli avvocati nella sua agibilità, quando hanno conosciuto le

risultanze della relazione tecnica del Ministero dei lavori pubblici, secondo la quale il margine di pericolo è uguale a quello esistente per la maggior parte degli edifici della città. La parte monumentale del Palazzaccio può rappresentare la nostra storia, l'Italia culla del diritto, come si usa dire; i

vuoti che esistono all'interno del Palazzaccio, le dissonanze fra le parti monumentali e la funzionalità degli uffici, la caduta di qualche grosso masso potrebbero rappresentare lo smarrimento anche di quel senso pratico che alimentava l'esercizio della giustizia presso gli antichi romani.

Le insofferenze, le denunce, le proteste, le proposte piovono in continuazione da tutte le parti: dai congressi, dal Consiglio nazionale forense, dal Consiglio superiore della magistratura, dagli ordini forensi, dalla pubblica opinione, dai detenuti.

La Corte costituzionale ha aperto grosse breccie in una legislazione antiquata, autoritaria ed abbondantemente superata. Non sempre e, con tempestività, il potere legislativo è riuscito a coprire, con nuove norme, i vuoti aperti. D'altra parte l'applicazione giurisprudenziale fa intravedere l'inadeguatezza delle leggi in vigore.

Oggi non può essere contestato il principio della complementarietà tra le riforme dei codici e l'adeguamento dell'apparato. E una delle ragioni della crisi probabilmente sta proprio in questo sforzo di superare una legislazione antiquata, non certamente nella promulgazione della legge cosiddetta Valpreda, che rappresenta un momento di progresso nei rapporti detenuto-autorità inquisente.

In ogni caso non dovrebbe essere difficile sanare alcune grosse disfunzioni. Si pensi, ad esempio, alla dispersione della polizia giudiziaria in tre corpi diversi (carabinieri, pubblica sicurezza e finanze) burocraticamente dipendenti da tre ministeri diversi (difesa, interno, finanze), con tendenze all'esercizio di funzioni a carattere corporativo, come corpi separati, di cui episodi recenti e meno recenti delle radio spie sono una preoccupante testimonianza.

In ogni caso l'apparato deve essere riorganizzato e potenziato: più magistrati, più cancellieri, più coaduttori, più dattilografi. L'amministrazione della giustizia deve essere decentrata, perchè non si tratta solo di problemi tecnici, che pur esistono, di ammodernamento dei mezzi di cognizione, ma di problemi essenzialmente sociali ed educativi. La presenza del pretore o, al limite,

del conciliatore nei piccoli centri salda nella coscienza popolare il momento della smagliatura con la consumazione dell'illecito civile e penale con l'ansia della riproduzione dell'armonia nelle relazioni sociali.

La presenza attiva e costante del giudice, anche e soprattutto nei piccoli centri, costituisce la garanzia di tale armonia. Questa nozione capillare dell'attività giudiziaria, signor Ministro, non interessa solo la magistratura come organo sovrano ed indipendente, ma soprattutto il potere esecutivo. Sotto tale aspetto il Ministro di grazia e giustizia, che deve prendere atto delle inadeguatezze legislative denunciate dalla giurisprudenza e dare corpo alla volontà politica del legislatore nel superare vecchi istituti, non può sottrarsi all'impegno di fondo di dare gli strumenti essenziali per una saggia e moderna amministrazione della giustizia in tutte le contrade.

Ciò non toglie che uffici giudiziari non debbano essere soppressi laddove il lavoro non esiste, ma deve trattarsi di casi eccezionali, mentre deve arrestarsi la tendenza alla scelta di sedi comode e cittadine, se vogliamo restituire all'amministrazione della giustizia il genuino aspetto di attività popolare e sottrarla alle contraddizioni di una società accentratrice e distruttrice di valori perenni.

Queste osservazioni non possono essere considerate come divagazioni e digressioni dal tema specifico della conversione in legge del decreto-legge n. 566 del 21 settembre 1973, ma vogliono rappresentare un modestissimo contributo per una ricognizione dei molteplici problemi del settore e per un loro inquadramento.

Per il tema che interessa, ci siamo trovati di fronte a questa cruda realtà. Secondo la ristrutturazione, di cui al decreto ministeriale 10 maggio 1971, l'organico delle cancellerie e segreterie giudiziarie è di 7.108 unità, di cui 3.318 nella carriera direttiva, 3.729 nella carriera di concetto, 61 nel ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva. L'esodo di fine giugno 1973, per quanto riguarda la carriera direttiva, è stato di 1.946 unità, ma 1.202 funzionari hanno beneficiato dal giugno 1970 ad oggi della legge n. 336.

In conclusione, prima delle ferie di quest'anno, ben 2.748 funzionari, pari a circa il 40 per cento di tutto l'organico, aveva lasciato il posto di lavoro. Non sono state evidentemente valutate l'entità e le conseguenze dell'esodo che ha letteralmente paralizzato l'attività giudiziaria. Forse si poteva provvedere con disposizione analoga a quella predisposta per le amministrazioni finanziarie, quella cioè di dare facoltà al Ministro di sospendere l'esecuzione del provvedimento per un anno. Non si ha nemmeno difficoltà ad ammettere che provvedimenti del genere di quello oggetto dell'esame odierno potevano essere presi anche prima delle ferie per accelerare i tempi, dal momento che alla ripresa dell'attività giudiziaria la situazione si è rivelata sempre più grave.

Come esempio di scadenza prossima può essere citata quella relativa alla nuova legge sulle controversie di lavoro, che andrà in vigore il prossimo 12 dicembre, per cui occorrono più magistrati, più cancellieri, più coadiutori di quelli previsti in organico. Il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, è presso il Senato, in seconda lettura. La Camera ha senza dubbio apportato emendamenti migliorativi: quello relativo all'autorizzazione al Ministero di grazia e giustizia di indire concorsi su base distrettuale o interdistrettuale per la carriera di concetto, quello relativo alla modifica apportata, con l'articolo 6, all'articolo 26 della n. 533 sulle controversie di lavoro, per cui la residenza nel distretto non costituisce più condizione di ammissibilità per i concorsi indetti su base territoriale (di conseguenza si può concorrere a prescindere dalla residenza) quello relativo al ripristino dell'ultimo comma dell'articolo 26 della legge sulle controversie di lavoro, soppresso nel decreto-legge, che permette al giudice in udienza di avvalersi dell'assistenza dei coadiutori giudiziari, quello relativo alla partecipazione ai concorsi nel ruolo organico delle carriere di concetto dei coadiutori dattilografi giudiziari che, indipendentemente dal titolo di istruzione richiesto, hanno maturato un'anzianità di servizio di ruolo da almeno dieci anni.

In parte così sono state accolte le richieste dei coadiutori che, di fatto, nelle cancellerie

e nelle segreterie giudiziarie espletano mansioni proprie dei cancellieri. Sotto tale aspetto qualche collega ha presentato, in questa sede, ulteriori emendamenti che potrebbero essere condivisi, se non avessimo presenti alcune fondamentali esigenze: la necessità che il presente provvedimento sia varato al più presto, la considerazione che questo, che esaminiamo, è uno dei primi provvedimenti che affronta il settore, la necessità infine di tener presente il quadro generale dei principi del riordino della pubblica amministrazione, per evitare profonde discrepanze e disuguaglianze nei vari settori tra carriere e funzioni.

Dobbiamo prendere atto con soddisfazione che la procedura dei concorsi è stata di molto snellita, mentre dobbiamo sollecitare l'espletamento di tutti i concorsi. Si rifletta, ad esempio, a quanto disposto nell'articolo 3: la possibilità d'assunzione temporanea per le mansioni di dattilografia. Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 prevede assunzioni per soli 90 giorni e il divieto di riassunzione dello stesso personale se non siano trascorsi almeno 180 giorni. Ciò può portare ad un'ulteriore paralisi, se nel termine dei 90 giorni non siano espletati i concorsi del settore. Diverse altre proposte ci vengono dagli organi professionali e qualche preoccupazione rimane per quanto riguarda la spesa. Il Consiglio superiore della magistratura ha suggerito ad esempio che l'assistenza al giudice in udienza dei coadiutori dattilografi, prevista per le cause di lavoro, sia estesa nelle udienze civili, così come ha anche sottolineato il collega Petrella. Il Consiglio nazionale forense, ieri, in un comunicato, ha affermato la necessità che i magistrati impegnati nelle varie amministrazioni tornino a fare i giudici. Sono misure di emergenza, che possono essere prese in considerazione. D'altra parte, in questo settore non dovrebbero esserci limiti paralizzanti del bilancio; per provvedimenti straordinari debbono soccorrere, se necessario, adeguati stanziamenti.

Per parte nostra, approvando la lucida relazione del senatore Licini, nel dare atto dell'impegno che profonde la Commissione senatoriale della giustizia, nel sottolineare soprattutto, signor Ministro, il suo personale

impegno nel fare opera di ricognizione dei problemi che abbiamo di fronte, nell'inquadrare gli stessi problemi, esprimiamo il parere di approvare senza emendamenti il decreto-legge così come è stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Ma vogliamo in questo momento esprimere la nostra solidarietà, innanzitutto, alla classe forense, agli avvocati che operano in condizioni difficilissime e invocano riforme sostanziali dell'ordine (ad essi è demandato il compito di difendere nelle aule giudiziarie il prestigio delle istituzioni democratiche e della libertà), ai magistrati nell'impegnativo lavoro di motivazione delle sentenze che pubblicano, ai cancellieri e a tutti i funzionari degli uffici giudiziari, che, in realtà, sono i cardini dell'attività giudiziaria.

Non possiamo, onorevoli colleghi, ulteriormente deludere le aspettative dei cittadini, che vogliono leggi moderne, semplici e chiare, e pronte sentenze per le liti che insorgono.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Endrich. Ne ha facoltà.

E N D R I C H . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il decreto-legge che ci si chiede di convertire in legge non è certamente l'*optimum* in materia. Del resto che non sia l'*optimum*, il toccasana, lo ammette anche il Governo, il quale, per bocca del Sottosegretario alla giustizia, qui al Senato, in sede di Commissione, ha dichiarato che il provvedimento è un tentativo di rimediare in qualche modo alla situazione drammatica in cui si dibatte l'amministrazione della giustizia. Alla Camera dei deputati — non so più se in Aula o in Commissione, ma ha poca importanza — lo stesso Sottosegretario ha definito quella situazione come gravissima e insostenibile.

Infatti, per effetto delle recenti disposizioni che hanno favorito l'esodo dei funzionari della carriera direttiva, il 40 per cento dei cancellieri ha lasciato il servizio. Le conseguenze dell'esodo purtroppo le conosciamo: il vuoto degli organici ha portato alla paralisi funzionale; gli uffici giudiziari, che già funzionavano poco o male, adesso si può dire

che non funzionano affatto. Di tale situazione dobbiamo pur parlare: di che altro dovremmo parlare in questo dibattito?

Che cosa avverrà nelle preture, che vedranno la mole delle loro attribuzioni enormemente aumentata in seguito alla riforma del procedimento del lavoro e che non erano in grado neppure di adempiere alle incombenze precedenti? Nelle cancellerie civili delle preture e nelle cancellerie civili dei tribunali giacciono mucchi di richieste di decreti ingiuntivi, che sono inevase da mesi per mancanza di personale, con quale danno per migliaia di cittadini è facile comprendere. In tal modo si frustra l'utilità del procedimento speciale, che ha avuto tanto successo in Italia e all'estero proprio per quella speditezza che ormai è venuta meno.

A chi risale la colpa di questo marasma? Indubbiamente al Governo. Vogliamo dire allo Stato? Diciamo pure allo Stato, che con suprema leggerezza ha sguarnito gli uffici lasciando che andassero a riposo migliaia di funzionari tra i migliori come capacità e come esperienza.

Le conseguenze si potevano ben prevedere. Penso che un atto così inconsulto, così improvvido, l'atto d'un Governo che si priva dell'opera di migliaia di funzionari provetti provocando la stasi, la paralisi in tutta l'amministrazione, non abbia precedenti nella storia della burocrazia in nessun paese del mondo.

I funzionari non si improvvisano in nessun settore e tanto meno in quello dell'amministrazione della giustizia, in cui gli ausiliari del giudice hanno mansioni estremamente delicate. Vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro sulla necessità che le cancellerie non vengano affidate esclusivamente a novellini, perchè quando le cancellerie sono affidate a novellini, per quanti buoni requisiti possono avere, sappiamo che cosa avviene: vengono redatti atti irrituali, che spesso vengono colpiti da sanzioni di nullità e i procedimenti, lungi dall'essere accelerati, come da tanto tempo e da tante parti a gran voce si domanda, vengono inceppati e ritardati.

Ma come? Si domanda da anni che si metta riparo alla lentezza dei procedimenti civili

e penali e si fabbrica una situazione che rallenta maggiormente i procedimenti civili e penali?

Nel campo della documentazione giudiziaria la situazione è particolarmente delicata perchè si ha un bel possedere buone nozioni d'ordinamento costituzionale italiano (che è una delle materie d'esame previste nel decreto-legge): quando manca la sensibilità che si acquista soltanto con l'esperienza, la documentazione viene effettuata in modo disastroso. A noi accade di andare nelle cancellerie e di leggere i verbali di dibattimento, per esempio per preparare i motivi d'impugnazione; nel leggere i verbali rimaniamo allibiti, trasecolati. È vero che il verbale di dibattimento dovrebbe essere controllato dal magistrato, ma ciò accade ben di rado. Allora che cosa avviene? Che circostanze salienti, di sommo momento ai fini della decisione della causa, risultano omesse, e vediamo invece attribuite agli imputati e ai testimoni dichiarazioni che non si sono mai sognati di fare o che sono l'opposto di quelle che hanno reso. Ciò qualche volta torna ingiustamente a vantaggio dell'imputato, altre volte torna, ancora più ingiustamente, a vantaggio dell'accusa; il fatto si è che in tutti i casi è sempre più aleatorio l'esito delle cause, il che non contribuisce certamente a rafforzare la fiducia nella giustizia, fiducia, che, per un complesso di ragioni, è molto, molto scossa.

Aggiungasi che gli ausiliari del giudice, i funzionari di concetto che hanno mansioni così delicate e impegnative sono oberati da compiti di molteplice natura, ad esempio di carattere tributario. I cancellieri devono tenere contabilità, devono tenere registri annotando spese minime, esigue, irrisorie, ma lo devono fare e ciò richiede attenzione e tempo.

E che cosa dobbiamo dire delle complicazioni che in materia di rilascio di copie ha portato la legge 777 del 1960 recante modifiche ai servizi di cancelleria? Ottenere la copia fotostatica d'un processo dovrebbe essere estremamente semplice; invece non lo è perchè il cancelliere deve scrivere in parecchi registri, deve tenere una contabilità ed incontra tante complicazioni indubbiamente inu-

tili. La situazione è aggravata dalla mancanza d'attrezzature moderne. Noi immettiamo in servizio centinaia di nuovi elementi; ma che cosa potranno rendere se non dispongono delle attrezzature che sono in uso da anni in molti paesi del mondo, in paesi non dico più civili perchè non lo sono, ma certamente più progrediti del nostro? La mancanza di attrezzature adconce è dovuta in parte alla inerzia del Governo ed in parte alla esiguità dei mezzi stanziati in bilancio a favore del Ministero della giustizia.

Di questo parleremo *funditus*, più ampiamente, in altra circostanza. Per ora voglio dire che l'attività nelle cancellerie italiane alla fine del secolo xx si svolge press'a poco nello stesso modo in cui si svolgeva quando i cancellieri avevano le mezze maniche, la ciambella di cuoio, scrivevano adoperando la penna d'oca e asciugavano lo scritto con la sabbia.

Come se non bastasse, dobbiamo lamentare — e la doglianza non è fuori luogo — la cattiva distribuzione degli uffici giudiziari. In questi ultimi decenni è avvenuto che molti ministri della giustizia e sottosegretari — non dico tutti ma parecchi — si sono preoccupati, più che per vanagloria per ragioni di malinteso prestigio personale, di far istituire la corte d'appello o la sezione di corte di appello o la corte d'assise o il tribunale nella loro città. Ci sono stati ministri e sottosegretari che sono rimasti in carica lo spazio d'un mattino ed in tale breve lasso di tempo si sono preoccupati soltanto di legare il loro nome alla cronaca della loro città mediante l'istituzione d'un nuovo ufficio giudiziario, talchè abbiamo qualche tribunale che ha relativamente poche cause e tribunali che invece sono sommersi da valanghe di cause.

Il fenomeno si verifica anche ad un livello più basso: esistono preture che servono ben poco. In questo campo, in anni lontani si è fatto parecchio, si è proceduto ad un'ampia revisione e ad unificazioni; ma ci sono ancora alcune preture inutili e sono preture tabù perchè tutte le volte in cui viene ventilata l'idea di sopprimerle, insorgono gli uomini politici della zona, che considerano la soppressione come un affronto personale, come

una *deminutio capitis*. La conseguenza è che abbiamo alcune preture che sono veri canonicati e altre che non riescono, nel corso dell'anno, neanche in tempi normali, a smaltire la quarta parte del loro lavoro.

Questi problemi non sono risolti e nemmeno affrontati dal decreto-legge 566 del 21 settembre; d'altronde, quando il Governo ha emanato il decreto-legge, non si prefiggeva di affrontare e risolvere questi problemi. Ma un giorno bisognerà metterli sul tappeto: non si può accantonarli, metterli in soffitta o — per adoperare il verbo usato nel suo intervento dal senatore Filetti — ibernarli.

Comunque sia, noi non siamo contrari alla conversione del decreto, con l'augurio e la speranza che sia un primo passo, un primo tentativo per rimettere in arcione la tanto dissestata amministrazione della giustizia. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

LICINI, relatore. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, non ho nessuna replica da fare in questa discussione. Nella mia modestissima relazione avevo detto che si stava discutendo di una legge diretta a salvare un ammalato per non trovarsi domani di fronte ad un morto. Si è parlato ampiamente in questa discussione generale dei problemi della giustizia, sui quali avevo fatto già dianzi una amplissima riserva dicendo che essi dovranno essere discussi e affrontati allorchè si parlerà della riforma e della ristrutturazione del servizio stesso.

Per quel che riguarda l'ambito ristretto di questa legge, che ha l'intento — che prima ho succintamente indicato — di mantenere in vita un corpo ammalato, vi è stata un'adesione globale. È dunque ovvio che non vi siano repliche su questo punto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

ZAGARI, Ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che dopo quello che è stato detto in modo molto egregio dal relatore e da tutti gli oratori intervenuti mi rimanga poco da aggiungere, perchè il riferimento all'ultima spiaggia vale anche per chi vi è stato catapultato e ha dovuto riconoscere che era l'ultima spiaggia. Non sono io che devo ricordare che il 40 per cento circa degli ausiliari del giudice ha praticamente abbandonato il proprio posto in condizioni particolarmente vantaggiose e che, quindi, siamo rimasti — per riprendere l'immagine del relatore — nelle condizioni del malato; e questo è un malato grave che ha avuto la spina dorsale toccata.

Il decreto-legge non è che il primo provvedimento di un'ortopedia che certamente non è magica; ma chi è al capezzale di questo ammalato non si illude — e vorrei che nessuno di coloro che sono intervenuti in questo dibattito pensasse che chi ha in questo momento responsabilità precise nei riguardi della giustizia coltivi simili illusioni — che questo provvedimento, così come è uscito dopo due mesi di lotte in tutti i sensi, sia quello magico destinato a richiamare le truppe della giustizia sul fronte di combattimento. Non è così, non ci facciamo la minima illusione: siamo sul terreno della rincorsa, dietro a questo *primum vivere*, che viene prima di ogni altra considerazione che possa riguardare le grandi riforme che abbiamo sul tappeto; infatti ognuno di loro, onorevoli senatori, sa che queste riforme non possono minimamente camminare se non vi sono i mezzi per farle, appunto, camminare.

Non si tratta, quindi, che di un primo provvedimento. Con questo voglio dire che chi parla si riserva di promuovere altri provvedimenti di questo tipo per riuscire ad avere le forze necessarie per affrontare i compiti nuovi.

Ci troviamo come chi ha una coperta stretta, per cui, dinanzi alla contabilità precisa che ci suggerisce il nuovo rito del lavoro, ci rendiamo conto che tirare la coperta in un senso vuol dire scoprire l'ammalato dall'altro. Quindi praticamente è magico quello che dovremmo fare, ma c'è un ottimismo anche nel pessimismo e speriamo che sia questo

ad animarci in questa lotta contro il tempo che stiamo intraprendendo.

Non voglio ripetere nessuno dei motivi molto egregiamente esposti dal relatore; motivi già portati in Commissione giustizia dal sottosegretario Pennacchini. Di queste cose si è già ampiamente discusso. Quello che voglio dire è che, se è vero che la situazione è drammatica, non è il caso di rinviare ulteriormente questo provvedimento all'altro ramo del Parlamento perchè con ciò ritarderemmo il corso delle cose. È quindi necessario che il Senato lo approvi con la massima sollecitudine, tenendo conto, fra l'altro, del fatto che l'amministrazione non ha potuto indire finora i concorsi per segretario, pur avendo predisposto tutti i bandi, proprio in vista della possibilità che il Parlamento apportasse modifiche al decreto-legge, così come poi è effettivamente avvenuto. Quindi un ulteriore indugio nell'approvazione del provvedimento ritarderebbe tutte le procedure amministrative dirette ad ovviare agli inconvenienti prima segnalati e potrebbe rappresentare un grave pericolo per il successo della nuova legge sul processo del lavoro.

Ecco perchè il Governo, in linea di massima, è contrario a tutti gli emendamenti; la loro eventuale approvazione infatti causerebbe un inevitabile ritardo nella definitiva conversione del decreto. Voglio però dire che apprezzo lo spirito che ha animato i presentatori di questi emendamenti e che sono pronto a discutere le proposte avanzate perchè queste possano essere rivalutate quando si arriverà ai nuovi provvedimenti che colmeranno le gravissime lacune che rimarranno anche dopo l'approvazione di questo provvedimento. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge n. 1291. Se ne dia lettura.

T O R E L L I, Segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, concernente provve-

dimenti straordinari per l'Amministrazione della giustizia, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad indire un concorso per esame o più concorsi per esame su base distrettuale o interdistrettuale, per la nomina a segretario del ruolo organico della carriera di concetto per le vacanze disponibili nel predetto ruolo. In caso di espletamento di concorsi su base distrettuale o interdistrettuale ciascun candidato può partecipare ad un solo concorso e le relative graduatorie sono autonome.

Ai concorsi previsti nel comma precedente possono partecipare anche i coadiutori dattilografi giudiziari che, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto, hanno maturato un'anzianità di almeno dieci anni di effettivo servizio di ruolo ».

Al terzo comma, le parole: « altri due membri », sono sostituite dalle seguenti: « altri tre membri ».

Il sesto comma è sostituito dal seguente:

« La Commissione può essere integrata, qualora i candidati superino le 1.000 unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500. Le sottocommissioni possono funzionare con la presenza di almeno tre componenti, di cui uno magistrato ».

All'articolo 3, primo comma, le parole:

« L'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533, è sostituito dal seguente: » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo restando quanto disposto dall'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533, » con la correlativa soppressione delle virgolette presenti nel corpo del medesimo articolo 3.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« All'assunzione provvedono, nei limiti dei posti vacanti esistenti presso i vari uffici giudiziari, i capi degli uffici stessi, nell'ambito della rispettiva competenza ».

All'articolo 4 è soppresso l'ultimo comma.

P R E S I D E N T E . Si dia ora lettura degli emendamenti che sono stati presentati e che si riferiscono agli articoli 1, 3 e 4 del decreto-legge da convertire, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

T O R E L L I , Segretario:

Sostituire il secondo comma dell'articolo 1 con i seguenti:

« Il cinquanta per cento dei posti disponibili è riservato ai coadiutori dattilografi giudiziari nominati in ruolo, i quali possono partecipare al concorso indipendentemente dal titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di concetto.

I coadiutori giudiziari in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado sono ammessi a partecipare al concorso per segretario della carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia in applicazione delle disposizioni contenute nel penultimo comma dell'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, purchè abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nel ruolo di provenienza ».

1. 1

DE LUCA

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad indire un concorso unico per esame per la nomina a coadiutore dattilografo giudiziario nel ruolo organico della carriera esecutiva per le vacanze disponibili al 1° luglio 1974.

L'esame consiste in una prova pratica di dattilografia ed un colloquio secondo le norme vigenti.

Per la composizione della commissione esaminatrice si applica la disposizione di cui al precedente articolo 1, penultimo comma ».

3. 1

DE LUCA

Dopo il secondo comma dell'articolo 4, aggiungere il seguente:

« Le mansioni di dattilografia e di copia previste per il ruolo esecutivo dei coadiutori giudiziari sono svolte prevalentemente sugli altri servizi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, in relazione all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, fino al conseguimento del parametro 213 ».

4. 1

DE LUCA

D E L U C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E L U C A . Onorevole Presidente, dopo aver ascoltato prima il relatore, poi i colleghi intervenuti che hanno parlato anche a nome dei rispettivi Gruppi e per ultimo le dichiarazioni e il cortese invito del signor Ministro, dichiaro di ritirare i tre emendamenti da me presentati.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione del disegno di legge n. 1291 nel suo articolo unico.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Coppola. Ne ha facoltà.

C O P P O L A . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, credo che sia necessario premettere, così come ha fatto testè l'onorevole Ministro, che il decreto-legge, lungi dall'aver la pretesa di risolvere, sia pure in parte, gli enormi problemi della giustizia in senso generale e dell'amministrazione della giustizia in particolare, va considerato come un provvedimento di carattere straordinario e contingente reso necessario dalla crisi e in taluni casi addirittura dalla paralisi, così come è stato detto da più parti, delle no-

stre strutture giudiziarie. Esso viene incontro ad una esigenza indilazionabile sollecitata da appelli accorati partiti da sedi altissime ed istituzionali, come la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura, oltre che dai capi delle corti, tribunali e preture che sono in condizioni di estremo disagio e nella quasi impossibilità di funzionare.

Ecco perchè questo provvedimento di legge, pur nella constatazione condivisa della sua parzialità ed insufficienza, viene unanimemente accettato con favore in uno con lo strumento con il quale il Governo ha operato, cioè lo strumento del decreto-legge. Infatti nessuno ha disconosciuto che in questo caso ricorrono, come in rari casi, le condizioni di urgenza e di necessità previste dall'articolo 77 della Costituzione e che quindi il ricorso al decreto-legge sia perfettamente legittimo dal punto di vista costituzionale.

I contenuti del decreto-legge sono stati già evidenziati con grande chiarezza sia dal relatore che nel dibattito nell'altro ramo del Parlamento, nella nostra Commissione giustizia ed in quest'Aula, per cui al punto in cui siamo non resta che il dovere di una rapida approvazione, pur con il rammarico di dover rinunciare a qualche proposta emendativa che avrebbe potuto forse giovare ai fini di una considerazione più vasta dei problemi dell'amministrazione della giustizia rispetto ad altri rami dell'amministrazione statale, tenuto conto dell'eccezionalità della situazione da tutti riconosciuta.

Ci permettiamo pertanto solo di raccomandare la più rapida indizione dei concorsi di reclutamento — abbiamo preso atto con soddisfazione delle dichiarazioni del Ministro — che rappresentano allo stato il mezzo contingente più efficace per porre fine alla pesante situazione determinata dalla legge sull'esodo.

Non possiamo però far correre questa occasione senza fare due considerazioni di ordine generale che enuncio sinteticamente. La prima è che il Parlamento, con la collaborazione del Governo, ritrovi subito la volontà politica e la capacità concreta per una rapida approvazione delle riforme di fondo, quali quella del codice penale, quanto meno limi-

tata al primo libro, quella del codice di procedura penale, quella dell'ordinamento penitenziario, quella del codice di procedura civile, sul modello di quella prefigurata per il processo del lavoro, e quella dell'ordinamento giudiziario. Senza il compimento di queste riforme sono vani ogni tentativo ed ogni sforzo per alleggerire il peso dell'amministrazione della giustizia ed il costo di essa e ripristinare il clima di fiducia nello stato di diritto, garantito dalla Costituzione, deteriorato nel momento attuale con grave pregiudizio e pericolo per tutte le istituzioni repubblicane.

La seconda osservazione riguarda l'esigenza di non considerare e confinare ai margini del dibattito politico e dello sforzo finanziario dello Stato i problemi dell'amministrazione della giustizia in un momento politico di decisiva importanza per la democrazia, come è stato opportunamente osservato, e per la trasformazione delle anacronistiche strutture sociali del paese.

Questi problemi sono purtroppo divenuti oggi, non solo in Italia ma anche nei giudizi esterni, la pietra di paragone ed il parametro per misurare non solo la veridicità della volontà riformatrice della classe dirigente italiana ma il grado di civiltà della nostra società. Occorre anche invertire la tendenza ad impoverire ulteriormente il bilancio del Ministero della giustizia che ha registrato negli ultimi tempi un impegno che va dal 2,35 per cento del 1950 fino ad arrivare, in una continua progressione negativa, all'1,4 per cento del 1973, rispetto alla spesa generale prevista nel bilancio dello Stato.

Siamo alla vigilia dell'approvazione del bilancio statale e ci rendiamo conto delle difficoltà enormi che comporta questo tipo di bilancio, però certe conclamate dichiarazioni nel definire l'importanza dei problemi della giustizia, poi sul terreno pratico, proprio in sede di stanziamenti di fondi, incontrano questa forma di impoverimento, ormai diventata sistematica, che non si concilia assolutamente con esse.

Fatte queste considerazioni di ordine generale, tenuto conto delle finalità e della necessità ed urgenza del disegno di legge n. 1291, annunziamo, a nome del Gruppo della demo-

crazia cristiana, il voto favorevole alla conversione in legge del decreto-legge n. 566 del 21 settembre 1973. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Arena. Ne ha facoltà.

ARENA. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, dirò brevemente per manifestare il consenso del Gruppo liberale alla conversione in legge del decreto in votazione ma per rilevare, insieme, come esso sia ancora una volta tardivo e ad un tempo inadeguato.

Di quella che già allora si chiamò « crisi della giustizia », esplosa in un più generale clima contestativo nel 1968, si occupò questa Assemblea in elevato dibattito nella scorsa legislatura. Da ogni parte si individuò nell'insufficienza numerica del personale di cancelleria e nella inadeguatezza delle dotazioni tecniche la causa prima della crisi; da ogni parte venne l'invito a provvedere prontamente al riguardo e l'impegno più solenne venne assunto. Nulla peraltro si fece, malgrado l'aggravarsi continuo della situazione, per nuove leggi di riforma del diritto sostanziale e del diritto processuale che, legittimando nuove azioni, imponendo nuovi adempimenti e restringendo termini procedurali, nel loro assieme hanno gravato di nuovi oneri le cancellerie. Infine l'esodo anticipato, per le note e assai discusse disposizioni legislative, ha svuotato degli elementi più provati e ai livelli più alti (si parla di 2.000 unità) gli uffici giudiziari.

Tardivo e inadeguato quindi, a parer nostro, il decreto in discussione, che pur votiamo nella necessità del momento e con l'augurio che altri più organici, meno affrettati provvedimenti siano tempestivamente emanati e, ci consenta — ed è l'ultimo rilievo — senza la forma ibrida del decreto-legge quale quello sottopostoci, che par proprio dare ulteriore conferma di quel *tertium genus* legislativo di cui diceva in quest'Aula giorni addietro l'amico e collega senatore Valitutti, parlando sui provvedimenti urgenti per l'università.

Si è ravvisata, in effetti, nel caso nostro la urgente necessità di disporre misure straor-

dinarie, immediate, per l'amministrazione della giustizia, esigenza unanimemente condivisa. E si è emanato, di conseguenza, un decreto-legge in data 21 settembre 1973 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il 25 successivo.

Decreto di per sè, stante l'articolo 77 della Costituzione, avente forza di legge; decreto, però, che non è stato sin oggi applicato e reso operante. Ne viene che delle due l'una: o non si versava nel « caso straordinario di necessità e di urgenza » di cui parla la Costituzione per abilitare il Governo al responsabile ricorso al decreto-legge; o non si era persuasi della perfezione o della opportunità delle disposizioni forse precipitosamente emanate.

Nell'un caso e nell'altro il ricorso al decreto-legge si rivela assai poco giustificabile e non altro sta a significare che il desiderio da parte del Governo di far mostra di un intervento immediato trasferendo poi, in effetti, al Parlamento la responsabilità di chiudere nel termine dei sessanta giorni ogni discussione sul tema proposto e, beninteso, sulla falsariga del preordinato schema.

È questo un modo di legiferare « breve » che la nostra Costituzione non consente, che il Parlamento non potrebbe tollerare.

Adotti il Governo, nei casi straordinari previsti, i provvedimenti che ravviserà più opportuni col decreto-legge e dia a questo esecuzione. Il Parlamento giudicherà approvando (senza innovazioni sostanziali) o negando l'approvazione.

Negli altri casi, proponga il Governo le sue proposte di legge o asseconi quelle di iniziativa parlamentare. V'è sempre modo di affrettare l'*iter* d'una proposta senza dar luogo a un inammissibile espediente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Marotta. Ne ha facoltà.

MAROTTA. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, prendo la parola dopo un coro di consensi unicamente per esprimere il mio grazie al ministro Zagari; quando ricordo che oltre un anno fa ho presentato varie interpellanze che non hanno avuto l'onore di una sola risposta, mi pare

miracolo quello che lui ha fatto in un breve scorcio di tempo. Non poteva non ricorrersi, data la necessità e l'urgenza, a questa forma del decreto-legge che non possiamo approvare in linea generale ma che nella specie era indispensabile.

Vi sarebbe un rimedio rivoluzionario, se avessimo il coraggio di porlo in atto: aboliamo i cancellieri e non ne parliamo più o comunque aboliamo le funzioni dei cancellieri. Si pensi infatti che non si può compiere nessun atto valido senza la presenza del cancelliere: non si può eseguire un ordine di scarcerazione senza la firma del cancelliere, non si può emettere un ordine di cattura nè un ordine di comparizione senza la firma del cancelliere, non si può ascoltare un testimone senza la presenza del cancelliere. Quindi dobbiamo essere consapevoli dell'urgenza assoluta di provvedere in qualche maniera.

Evidentemente questo è il punto di partenza e non di arrivo; ma occorre che una buona volta si smuovesse questa situazione e che si dicesse *urbi ed orbi* che non ci troviamo davanti ad un ammalato, ma ad un agonizzante; e noi compiremo il miracolo che ha iniziato il nostro ministro Zagari. Naturalmente il nostro voto al provvedimento sarà favorevole. (*Applausi dalla sinistra e dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Lugnano. Ne ha facoltà.

L U G N A N O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, se è possibile inventare una nuova immagine che renda un po' la drammaticità della situazione, posso dire che anch'io mi rendo conto che ci troviamo addirittura in una sala di rianimazione dove siamo arrivati con un'ambulanza che in verità da anni — bisogna sottolinearlo — suona la sirena d'allarme per fare in modo che qualcuno intenda. Lei personalmente, onorevole Ministro, non ha responsabilità per questo; anzi siamo qui pronti a riconoscere, in modo responsabile e meditato, quello che possiamo chiamare un suo fervore, un suo atto di fede costante in ciò che si può e si deve fare per la giustizia. Ma poi-

chè ci troviamo in sala di rianimazione, credo che la miglior cosa sia quella di mantenere il massimo silenzio possibile e dire soltanto: cerchiamo di operare in modo che questo quasi-cadavere si rianimi con un'iniezione che sia quanto meno appropriata a tenerlo in vita e a far sì che entri in una fase di convalescenza, che però non duri tanto a lungo da farlo riprecipitare nelle condizioni di agonia in cui l'avevamo raccolto e curato con terapia di urgenza.

Per non ripetere certe cose (ognuno di noi ormai, anche per un fatto estetico, sente il disagio di ripetere queste cose che anche l'ultimo dei miei ragazzi può ripetere a memoria e senza sbagliare di molto) basta augurarsi che il Ministro di grazia e giustizia, che il Governo con provvedimenti più organici faccia sì che questa convalescenza non si protragga a lungo e costituisca un passo spedito verso il risanamento di questo organismo che tutti abbiamo giudicato indispensabile per la nostra comunità nazionale e per misurare il grado di civiltà del nostro paese.

Per queste ragioni non abbiamo presentato emendamenti, per queste ragioni sento anch'io di dover avere in questo momento il pudore della maggiore brevità possibile; pertanto dichiaro il voto favorevole del Gruppo del partito comunista italiano alla conversione in legge di questo decreto-legge. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Mariani. Ne ha facoltà.

M A R I A N I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, dirò pochissime telegrafiche parole perchè già i colleghi del mio Gruppo che sono intervenuti hanno spiegato le ragioni per cui anche noi diamo voto favorevole al provvedimento. Vorrei soltanto aggiungere alcune considerazioni che riguardano la funzionalità degli apparati della giustizia. Ad esempio, come è stato ricordato dal collega Buccini, il palazzo di giustizia di piazza Cavour da tre o quattro anni è inagibile mentre non si verificano più crolli; ci sono state delle valutazioni di tecnici insigni che dicono che si potrebbe benissimo

mo, con pochi accorgimenti, ripristinare la agibilità di questo palazzo. Il che consentirebbe alla corte d'appello e alla procura generale della corte d'appello di ritornare ad avere, oltre che la funzionalità degli uffici, anche un decoro maggiore di quello che non offrano attualmente i locali nei quali sono alloggiati a piazzale Clodio.

Vi è un'altra considerazione. Non va dimenticato che l'ideazione del gruppo della città giudiziaria — diciamo così — di piazzale Clodio era avvenuta con l'intento anche di farvi collocare il tribunale civile. Invece la costruzione di questo palazzo è rimasta ferma; ancora non si è iniziata perchè vi è una vecchia villa, che è poi un rudere, che è sotto il controllo della sovrintendenza alle belle arti e che ancora non si è riusciti a spostare. Non c'è bisogno di distruggerla: si può spostarla e ricostruirla altrove.

La sostanza è che è ferma quella strada a doppia corsia che dovrebbe condurre su Monte Mario (il che libererebbe anche i dintorni del palazzo di giustizia dall'affollamento di automobili ivi residenti) ed è ferma la costruzione di questo quarto edificio che dovrebbe alloggiare il tribunale civile. Questo tribunale oggi si trova in un edificio posto in viale Giulio Cesare, in una località che, anche per i lavori della metropolitana, oggi è quasi irraggiungibile per chi vi si voglia recare con l'auto.

Per quanto riguarda in generale il funzionamento degli apparati della giustizia, faccio presente che, così come è stato disposto nella recente legge sulle controversie individuali di lavoro, si potrebbe estendere l'autorizzazione a utilizzare gli strumenti di registrazione fonica. Ciò consentirebbe una rapidità tanto maggiore nella celebrazione del processo e nella istruttoria delle cause. Comunque con le registrazioni foniche si otterrebbe una fedeltà alle testimonianze rese certamente maggiore di quella che si ottiene con le registrazioni a mano: si eviterebbero quegli errori che a volte avvengono, come ha ricordato il collega Endrich quando ha detto che addirittura i cancellieri spesso non capiscono — specie quando si trattano argomenti tecnici o scientifici — ciò che si è detto e scri-

vono a rovescio di quello che invece avrebbero dovuto scrivere.

Ci lamentiamo genericamente del funzionamento della giustizia. Io non sono così pessimista circa la volontà di coloro che partecipano all'attività della giustizia, magistrati e cancellieri. Dopo il trauma del mese di luglio di quest'anno, con l'esodo di molti dirigenti di cancelleria, oggi una certa sistemazione si è già trovata in questi uffici; già ricominciano a funzionare per la buona volontà del personale. Quindi non vorrei solo rappresentare delle lamentele, perchè effettivamente bisogna riconoscere che pur nelle difficoltà, specie qui a Roma, in cui tutti costoro si sono trovati ad operare, con i cambiamenti di sede, con i trasferimenti continui di fascicoli da una parte all'altra, in sostanza una funzionalità vi è stata.

Indubbiamente questo provvedimento serve a migliorare queste condizioni e a riparare, là dove le condizioni fossero disastrose, queste lacune che si sono manifestate con lo esodo dei dirigenti.

Pertanto il mio Gruppo darà voto favorevole. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge n. 1291 nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Avverto che, a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1291, resta assorbito il disegno di legge n. 182.

Votazione dei disegni di legge:

« **Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonchè al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo** » (316), d'iniziativa del senatore Spagnoli e di altri senatori; « **Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929,**

n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonché al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo » (913), d'iniziativa del senatore Dalvit e di altri senatori; « Ripristino dell'annotazione dell'ordine di grado nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 » (1056), d'iniziativa del senatore Dalvit e di altri senatori

Approvazione di un testo unificato con il seguente titolo: « Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonché al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo »

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione dei disegni di legge: « Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari del territorio delle nuove province, nonché al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo », d'iniziativa dei senatori Spagnolli, Bartolomei, Berlanda, Treu, Brugger, Zanon, Salerno, Della Porta, Leggieri, Dalvit e Segnana; « Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonché al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo », d'iniziativa dei senatori Dalvit, Spagnolli, Brugger, Sema, Lepre, Bacicchi, Toros, Berlanda, Burtulo, Zanon, Segnana, Coppola, Rosati, Pelizzo e Ferrari; « Ripristino dell'annotazione dell'ordine di grado nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 », d'iniziativa dei senatori Dalvit, Burtulo, Berlanda, Segnana e Spagnolli.

Questi disegni di legge sono stati unificati in un testo che è stato esaminato ed approvato articolo per articolo dalla Commissione competente in sede redigente.

Ai sensi del Regolamento hanno facoltà di parlare soltanto il relatore ed il rappresentante del Governo; l'Assemblea dovrà procedere alla votazione del testo unificato con sole dichiarazioni di voto.

Pertanto ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DE CAROLIS, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

FILETTI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, non è malevola esagerazione rilevare che il legislatore spesso cammina a passi di lumaca.

La fondatezza di tale affermazione trova piena conferma nel testo legislativo sui libri fondiari che, definitivamente approvato dalla Commissione giustizia in sede redigente a seguito di tre iniziative parlamentari, ci accingiamo a votare. Il nostro codice civile, entrato in vigore nel già lontano 21 aprile 1942, nella norma transitoria di cui all'articolo 230 avvertì, infatti, la necessità di procedere al coordinamento delle disposizioni sui libri fondiari vigenti nei territori italiani già facenti parte dell'impero austro-ungarico e stabili che, nel frattempo, continuavano ad applicarsi in detti territori le disposizioni del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499; e la legge sui libri fondiari nel testo allegato al decreto medesimo, intendendosi le norme del codice del 1865, richiamate in tali strumenti legislativi, sostituite dalle corrispondenti disposizioni del nuovo codice. Sono decorsi oltre 31 anni e tuttora non si è proceduto al predetto coordinamento.

Tutti i governi che si sono succeduti entro sì lungo correre di tempo hanno ignorato il problema che, rimanendo insoluto, frequentemente ha dato luogo a difficoltà e disparità di interpretazioni e di applicazioni giurisprudenziali e non raramente ha causato pregiudizio alla certezza del diritto in una materia che non può non considerarsi di notevole portata pratica e sostanziale.

Comprendo che la disciplina delle iscrizioni, delle trascrizioni e delle annotazioni, così come quella del catasto, è ritenuta ed è arida ed ostica e spinge ad istintiva ripulsa, ma il legislatore non può cedere a considerazioni di tale natura e deve preoccuparsi di regolamentare sollecitamente ogni e qualsiasi problema specialmente quando esso incide direttamente sul diritto di proprietà e sui diritti immobiliari in genere.

Non può infatti ignorarsi che, nella struttura e nel sistema della legge tavolare, il consenso manifestato dalle parti nella stipulazione di un atto di trasferimento di diritto immobiliare non è di per sè sufficiente a perfezionare un acquisto di diritto reale, ma dà soltanto vita ad un diritto di natura personale ed obbligatoria, mentre gli effetti reali si conseguono con l'iscrizione tavolare che ha valore costitutivo quale *modus acquirendi*.

E non può altresì non porsi in rilievo che il procedimento di intavolazione degli atti giuridici traslativi, costitutivi ed estintivi dei diritti reali immobiliari costituisce, così come reiteratamente ha avuto modo di precisare il supremo collegio, una fattispecie complessa comprendente l'accertamento dell'esistenza del titolo giuridico legittimante il trasferimento, la costituzione e l'estinzione dei diritti stessi e l'iscrizione del titolo giuridico nei libri fondiari.

L'effetto del trasferimento, della costituzione e della estinzione di detti diritti, che si realizza a compimento della fattispecie complessa, è assistito da una presunzione di legittimità e di efficacia *erga omnes* in ragione del carattere pubblicistico del controllo preventivo nelle iscrizioni tavolari, onde tale presunzione è superabile solo dall'accertamento giudiziale dell'inesistenza od invalidità del titolo giuridico e dalla cancellazione della correlativa iscrizione tavolare.

Il sistema dei libri fondiari, quindi, è qualche cosa di più ed anzi è molto di più della trascrizione così come è intesa ed enucleata nel nostro sistema giuridico positivo.

La funzione della trascrizione si riduce a dare pubblicità all'atto pubblico e ad attribuirgli efficacia di fronte ai terzi, ma in nessun modo, neppure presuntivamente, attesta l'efficacia e la validità dell'atto trascrit-

to, mentre l'intavolazione, che gli studiosi generalmente considerano un istituto giuridico di maggior progresso, in concorso con un valido titolo è un elemento della fattispecie traslativa, rappresenta cioè un presupposto di efficacia, anche *inter partes*, del trasferimento e della costituzione del diritto reale.

In considerazione della natura giuridica dell'istituto del libro fondiario e degli effetti che dal suo funzionamento si ripercuotono sulla proprietà e su altri diritti relativi ai beni immobili ricadenti nella regione Trentino-Alto Adige, nella Venezia Giulia, in parte del Friuli e nella zona di Cortina d'Ampezzo si sarebbe dovuta avvertire da alquanto tempo la irrinunciabile necessità di provvedere senza colpevoli e nocivi ritardi al coordinamento previsto dalla dianzi citata norma transitoria del codice civile e si sarebbero dovuti celermente eliminare non pochi difetti e lacune che dottrina e giurisprudenza hanno rilevato esistere nella legislazione del 1929.

Finalmente oggi si pone riparo a sì gravi omissioni. Le soluzioni adottate dai disegni di legge al nostro esame e, tra questi, dal disegno più completo e più organico portante il n. 913, con gli emendamenti introdotti dalla Commissione giustizia, appaiono per larga parte conferenti ed idonei allo scopo di integrare, modificare e coordinare le disposizioni tuttora vigenti in ordine ai libri fondiari dei territori delle nuove province.

In sede di dichiarazione di voto, per rispetto delle norme regolamentari del Senato che impongono la sintesi entro tempi brevi, non è dato fare una particolareggiata analisi delle singole disposizioni sottoposte a decisione di carattere globale e, pertanto, mi limito a formulare un generico giudizio positivo ed a dichiarare l'assenso del Gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale.

Non è però da sottacere che permangono alcuni problemi di fondo, tra i quali quello relativo all'esigenza di coordinare il sistema tavolare con il sistema del catasto così come questo è disciplinato nel nostro paese dalle leggi tuttora regolanti la sua formazione sia per i fabbricati che per i terreni e dal recentissimo decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 ottobre del corrente anno.

Altro problema da risolvere è quello riflettente il grave inconveniente della coesistenza di due differenti regimi della pubblicità immobiliare nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, con conseguente non raro turbamento dei rapporti giuridici inerenti alla circolazione dei beni immobiliari e con notevole ostacolo alla realizzazione dell'unitario sviluppo socio-economico nell'ambito della regione. Sarebbe opportuno eliminare la discrasia ed estendere il sistema dei libri fondiari all'intero territorio regionale. Auspichiamo che i due problemi siano adeguatamente e celermente risolti e ci auguriamo che, in difformità a quanto purtroppo è avvenuto in ordine al coordinamento previsto dal richiamato articolo 230 delle norme transitorie del codice civile, non occorranza altri tentuno anni, varcandosi inutilmente la soglia del 2000, per realizzare, così come vuole l'articolo 70 del testo unificato che stiamo per votare, l'ulteriore coordinamento della legge tavolare con le disposizioni del catasto fondiario e del nuovo catasto edilizio urbano.

Perseverare nel sistema sarebbe diabolico!

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, si dia lettura del testo unificato approvato articolo per articolo dalla Commissione competente.

T O R E L L I , Segretario:

TITOLO PRIMO

MODIFICAZIONI RIGUARDANTI IL REGIO DECRETO 28 MARZO 1929, N. 499

Art. 1.

L'articolo 4 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Fermo il disposto dell'articolo 1350, numero 11, del codice civile, non può essere iscritto alcun diritto sui beni assegnati ad

un condividente se la divisione non sia stata iscritta nel libro fondiario ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 5 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Chi pretende di avere acquistato la proprietà o un altro diritto reale su beni immobili per usucapione o per altro modo di acquisto originario, può ottenerne l'iscrizione nel libro fondiario sulla base di una sentenza passata in giudicato che gli riconosca il diritto stesso ».

Art. 3.

L'articolo 7 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« L'opponibilità ai terzi delle cause di invalidità o inefficacia di una intavolazione, sulla quale siano stati conseguiti ulteriori diritti tavolari, è regolata dagli articoli 61 e seguenti della legge generale sui libri fondiari.

Non sono perciò applicabili, in quanto si riferiscano a tali diritti, le disposizioni del codice civile incompatibili con dette norme, e in particolare gli articoli 534, 561, 563, 1445 e 2652, salvo quanto è disposto dall'articolo 20 della legge generale sui libri fondiari circa l'annotazione delle domande di impugnativa ».

Art. 4.

L'articolo 8 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Quando, a tenore della legge generale sui libri fondiari, la sentenza che accoglie una domanda di impugnativa non produce effetti in danno dei terzi acquirenti, la responsabilità del dante causa per la mancata restituzione dell'immobile è regolata dalle norme del codice civile.

Si applicano altresì le norme del codice civile relative alla restituzione dei frutti e al rimborso delle spese e dei miglioramenti ».

Art. 5.

L'articolo 9 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Gli oneri e i diritti reali che diminuiscono il libero godimento della cosa venduta, se risultano iscritti nel libro fondiario, si considerano come dichiarati nel contratto.

In questo caso resta salva la responsabilità del venditore che abbia dichiarato specificamente che la cosa è libera da oneri o da diritti altrui ».

Art. 6.

L'articolo 10 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« L'effetto dell'iscrizione dell'ipoteca cesa, se non è rinnovata a termini degli articoli 2847 e seguenti del codice civile ».

Art. 7.

L'articolo 11 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Coloro che, in virtù delle disposizioni del codice civile, della legge sulle tasse ipotecarie e di ogni altra legge, sono obbligati a curare le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni nei registri immobiliari, hanno l'obbligo di curare, in quanto lo stato tavolare lo consenta, le corrispondenti iscrizioni nel libro fondiario in quanto ammesse dal presente decreto, e sono tenuti al risarcimento del danno in caso di ritardo ingiustificato.

Sono inoltre obbligati, con la responsabilità indicata nel comma precedente:

a) il curatore dell'eredità giacente e il curatore nominato ai sensi dell'articolo 508 del codice civile a far annotare, senza ritardo, nel libro fondiario dove sono iscritti gli immobili ereditari, il provvedimento con il quale sono stati nominati. Tale obbligo spetta anche agli amministratori indicati nell'articolo 644 del codice civile;

b) il tutore di un interdetto, il curatore di un inabilitato e il tutore o curatore prov-

visorio nominato alle persone di cui è chiesta l'interdizione o l'inabilitazione o di cui viene ordinato il ricovero definitivo previsto dall'articolo 420 del codice civile, a far annotare, senza ritardo, nel libro fondiario dove sono iscritti gli immobili delle persone sopra indicate, le sentenze di interdizione e di inabilitazione e il provvedimento di nomina del tutore o curatore provvisorio;

c) il curatore del fallimento, il commissario di un concordato preventivo o di una amministrazione controllata, il commissario liquidatore di una liquidazione coatta amministrativa, il liquidatore o i liquidatori nominati a sensi dell'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando nel patrimonio del debitore siano compresi beni immobili situati nei territori di cui all'articolo 1, a far annotare, senza ritardo, nel libro fondiario dove sono iscritti i beni, la sentenza dichiarativa di fallimento o il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa, il decreto di ammissione a concordato preventivo o ad amministrazione controllata e la sentenza che omologa il concordato preventivo ai sensi dell'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267;

d) gli amministratori e i liquidatori obbligati a chiedere l'iscrizione prescritta agli articoli 33 e 34 del Codice civile, l'amministratore provvisorio nominato ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile, a chiedere l'annotazione nel libro fondiario dove sono iscritti gli immobili delle persone giuridiche di cui hanno l'amministrazione o la liquidazione;

e) il commissario governativo a società cooperative nominato a sensi dell'articolo 2543 del Codice civile e il liquidatore sostituito nominato a sensi dell'articolo 2545 del Codice civile, a far annotare nel libro fondiario dove sono iscritti immobili della cooperativa, il provvedimento che li ha nominati;

f) l'amministratore giudiziario di un immobile situato nei territori di cui all'articolo 1 che sia nominato a sensi dell'articolo 592 del Codice di procedura civile, a

far annotare il decreto del giudice della esecuzione che lo ha nominato;

g) il rappresentante degli obbligazionisti nominato a sensi dell'articolo 2417 del Codice civile a far annotare sui libri fondiari i provvedimenti di nomina quando le obbligazioni siano garantite da ipoteca iscritta su beni situati nei territori di cui all'articolo 1.

Nei territori di cui all'articolo 1 non si applicano le disposizioni dell'articolo 484 del codice civile per quanto concerne l'obbligo della trascrizione della dichiarazione di accettazione col beneficio d'inventario ».

Art. 8.

L'articolo 12 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Le norme del codice civile e delle altre leggi, che sono incompatibili con le norme del presente decreto, non sono applicabili nei territori indicati all'articolo 1. In particolare, non sono applicabili le disposizioni degli articoli 1159, 1376 del codice civile ed ogni altra che preveda o presupponga l'acquisto per semplice consenso della proprietà o di altri diritti reali su beni immobili, ferme però le disposizioni dell'articolo 1465 del codice civile. Sono pure inapplicabili i capi I e II del titolo I del libro VI, salvo quanto è disposto dall'articolo 11 del presente decreto e dall'articolo 20, lettera g), della legge generale sui libri fondiari, nonché gli articoli 2834, 2846, da 2850 a 2854, 2882, da 2884 a 2886 e 2888 del codice civile. L'articolo 2839 dello stesso codice si applica nella parte concernente le obbligazioni risultanti da un titolo all'ordine o al portatore.

Tutti i richiami di leggi o decreti a trascrizioni, iscrizioni o annotazioni nei registri immobiliari si intendono riferiti alle corrispondenti intavolazioni, prenotazioni o annotazioni previste dalla legge generale sui libri fondiari mantenuta in vigore con l'articolo 1 del presente decreto, in quanto non vi osti la diversa natura delle iscrizioni ».

Art. 9.

Il primo e l'ultimo comma dell'articolo 13 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« Chiunque vanti diritti ereditari può, mediante ricorso con sottoscrizione autenticata, chiedere al pretore del luogo in cui si è aperta la successione un certificato dal quale risultino la sua qualità di erede e la quota ereditaria, ovvero i beni che la compongono, in caso di assegnazione concreta fatta dal testatore ».

« Sono applicabili alle richieste dei certificati di eredità e di legato le disposizioni dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 ».

Art. 10.

Dopo l'articolo 13 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, viene inserito il seguente articolo 13-bis:

« Se il chiamato ha accettato l'eredità, il certificato di cui all'articolo precedente può essere chiesto anche dai terzi che vi abbiano interesse ».

Art. 11.

L'articolo 14 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se la domanda è proposta in base a un titolo testamentario, il richiedente deve allegare al ricorso il certificato di morte del testatore e una copia autentica del testamento.

Il richiedente deve fornire tutte le indicazioni necessarie per dimostrare il buon fondamento del suo diritto. Deve inoltre indicare, ove possibile, le persone che sarebbero chiamate a succedere per legge in difetto di testamento valido e, in ogni caso, quelle che abbiano diritto ad una quota di riserva.

Il richiedente deve dichiarare se sia o no pendente una lite sul diritto a succedere ».

Art. 12.

Il primo e il terzo comma dell'articolo 15 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« Se il certificato è chiesto in base a un titolo di successione legittima, il richiedente deve allegare al ricorso il certificato di morte della persona della cui successione si tratta e dimostrare il rapporto col defunto, che costituisce il fondamento del suo diritto ».

« Il richiedente deve dichiarare se sia o no pendente una lite sul diritto a succedere ».

Art. 13.

L'articolo 16 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Il pretore assume d'ufficio le prove che ritiene opportune; può indicare le lacune che ravvisa nel ricorso e nei mezzi di prova proposti e sentire il richiedente, anche sotto il vincolo del giuramento. Se risulti la pendenza di una lite sul diritto a succedere, o comunque siano note persone aventi interessi opposti, ne ordina la comparizione per essere sentite in contraddittorio col richiedente.

Il pretore può disporre, a cura e spese del richiedente e nei modi ritenuti più idonei, la pubblicazione di un avviso anche sui giornali esteri con invito agli interessati a presentare alla cancelleria le loro opposizioni entro un termine determinato secondo le circostanze.

Il richiedente, se giuri il falso, è punito a termini dell'articolo 371 del codice penale ».

Art. 14.

All'articolo 17 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è aggiunto il seguente terzo comma:

« I documenti allegati al ricorso non sono restituiti, salva, per quelli prodotti in originale, la facoltà di sostituirli con copia autentica ».

Art. 15.

L'articolo 18 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se vi sono più eredi, essi possono chiedere congiuntamente un certificato comune, nel quale saranno indicate le quote di ognuno.

Se il certificato è stato chiesto da un coerede, gli altri, prima della pronuncia del decreto, possono domandarne l'estensione anche ai propri diritti ».

Art. 16.

L'articolo 20 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se risulta successivamente l'inesistenza totale o parziale del diritto a succedere, il pretore dispone con decreto, su ricorso degli interessati o d'ufficio, la revoca del certificato rilasciato.

La revoca del certificato è comunicata agli interessati e annotata d'ufficio nel libro fondiario ».

Art. 17.

L'articolo 21 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Il certificato fa presumere ad ogni effetto la qualità di erede.

Non può essere considerato erede o legatario apparente ai sensi e per gli effetti degli articoli 534 e 2652, n. 7, del codice civile, in quanto applicabili, o possessore in buona fede, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 535 dello stesso codice, chi non sia in possesso del certificato rilasciato secondo le norme del presente decreto ».

Art. 18.

Il secondo comma dell'articolo 22 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« A tale effetto egli deve allegare al ricorso il certificato di morte del testatore e una

copia autentica del testamento in virtù del quale egli vanta il suo diritto ».

Art. 19.

Il primo comma dell'articolo 23 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Il procedimento dinanzi al pretore è regolato dalle disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio, previsti dal codice di procedura civile, in quanto applicabili ».

TITOLO SECONDO

MODIFICAZIONI RIGUARDANTI IL NUOVO TESTO DELLA LEGGE GENERALE SUI LIBRI FONDIARI, ALLEGATO AL REGIO DECRETO 28 MARZO 1929, N. 499

Art. 20.

Il terzo comma dell'articolo 7 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Ciascuno può parimenti chiederne copie ed estratti autenticati. Nelle copie e negli estratti non deve essere fatta menzione delle iscrizioni non rinnovate a termini dell'articolo 2847 del codice civile ».

Art. 21.

L'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Nel libro fondiario possono essere intavolati o prenotati, in quanto si riferiscono a beni immobili, solamente il diritto di proprietà, le servitù, il diritto di usufrutto, salvo quello previsto al successivo articolo 20, lettera a), i diritti di uso, di abitazione, di enfiteusi, di superficie, di ipoteca, i privilegi, per i quali leggi speciali richiedano l'iscri-

zione nei registri immobiliari, e gli oneri reali ».

Art. 22.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 10 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti dai seguenti:

« È però ammessa l'iscrizione del diritto di proprietà di piani, alloggi, locali, aree o dipendenze immobiliari di un edificio, atti a separata utilizzazione, per i quali dovranno essere aperti separati fogli di proprietà e degli aggravii.

Nel foglio di consistenza del corpo tavolare si descriveranno le singole parti dell'edificio con richiamo alla planimetria allo stesso allegata ed i diritti e gli aggravii derivanti dai rapporti di promiscuità delle singole parti dell'edificio ».

Art. 23.

All'articolo 12 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è aggiunto il seguente comma:

« Per le servitù che non gravano l'intera particella, dovrà essere allegata all'atto una planimetria in scala di mappa o maggiore, dalla quale risulti chiaramente l'estensione dell'esercizio del diritto ».

Art. 24.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 15 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti dai seguenti:

« In tal caso il creditore può chiedere di essere soddisfatto dell'intero suo credito sul ricavato di ogni singolo bene ipotecato e si applicano le disposizioni degli articoli 2856 e 2899 del codice civile, salvo quanto appresso disposto.

La surrogazione prevista dall'articolo 2843 del codice civile è intavolata a domanda delle parti ed a seguito della produzione del progetto di distribuzione approvato o comunque divenuto definitivo a sensi dell'articolo 598 del codice di procedura civile. Se dallo stesso non risulta la somma per la quale il creditore è rimasto perdente, la somma è indicata dal richiedente nella domanda, salva la facoltà di esperire la procedura di riduzione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo che precede ».

Art. 25.

L'articolo 16 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Gli interessi prodotti da un credito garantito con privilegio o ipoteca e le spese previste dagli articoli 2749 e 2855 del codice civile hanno lo stesso grado del capitale entro i limiti previsti dagli articoli medesimi ».

Art. 26.

L'articolo 19 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Formano oggetto di annotazione:

- 1) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;
- 2) gli atti e le sentenze da cui risulti liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;
- 3) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata;
- 4) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente;

- 5) i contratti di anticresi;
 - 6) il patto di riscatto nella compravendita di beni immobili;
 - 7) le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o l'estinzione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.
- Gli atti enunciati nel comma precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto per il quale la corrispondente iscrizione nel libro fondiario è stata chiesta anteriormente alla domanda di annotazione degli atti medesimi.

Formano oggetto di annotazione anche:

- a) la costituzione del vincolo dotale, la costituzione della comunione fra coniugi e quella del patrimonio familiare, agli effetti dell'articolo 2647 del codice civile;
- b) la cessione dei beni ai creditori, agli effetti dell'articolo 2649 del codice stesso.

La mancanza dell'annotazione non può essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di farla eseguire o dai loro eredi ».

Art. 27.

Le lettere a), c), f), g) e h) dell'articolo 20 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:

« a) i fatti giuridici relativi allo stato ed alla capacità delle persone o quelli da cui derivano limitazioni alla facoltà di disporre del patrimonio, come la minore età, con l'indicazione, quando occorra, dell'usufrutto legale spettante all'esercente la patria potestà ai sensi dell'articolo 324 del codice civile, l'interdizione, l'inabilitazione, l'emancipazione, la dichiarazione di fallimento, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o all'amministrazione controllata, la liquidazione coatta amministrativa, la giacenza di eredità, la revoca del certificato di eredità o di legato, la revoca della procura, con l'effetto che i terzi non possono opporre l'ignoranza di tali circostanze; »

« c) l'atto di pignoramento immobiliare, il sequestro giudiziario o conservativo e gli altri sequestri previsti dalle leggi civili o penali, l'immissione nel possesso ai sensi delle leggi sul credito fondiario, l'avviso di vendita di cui all'articolo 233 del testo unico sulle imposte dirette, approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, per gli effetti previsti dalle leggi civili e di procedura civile; »

« f) le domande di cui agli articoli da 61 a 68 della presente legge agli effetti indicati negli stessi articoli, comprese fra queste, in quanto si riferiscano a diritti tavolari, le domande previste dal numero 9 dell'articolo 2652 del codice civile; »

« g) le domande e gli atti indicati dagli articoli 2652 e 2653 del codice civile agli effetti disposti dagli articoli medesimi, in quanto non siano incompatibili con gli effetti stabiliti dalla presente legge o dal decreto introduttivo; »

« h) ogni altro atto o fatto, riferentesi a beni immobili, per il quale le leggi estese, quelle anteriori mantenute in vigore o quelle successive richiedano o ammettano la pubblicità, a meno che questa debba eseguirsi nelle forme dell'articolo 9 della presente legge. ».

Art. 28.

All'articolo 21 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è aggiunto il seguente comma:

« In caso di morte del titolare di un diritto tavolare, le domande giudiziali, di cui sia ammessa l'annotazione, possono essere annotate anche prima dell'iscrizione del diritto al nome del successore ».

Art. 29.

Il terzo comma dell'articolo 26 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, numero 499, è sostituito dal seguente:

« La rinnovazione delle ipoteche è ordinata su semplice domanda, purchè questa ven-

ga prodotta entro il termine di cui all'articolo 2847 del codice civile ».

Art. 30.

L'articolo 27 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegata al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« I documenti in base ai quali si chiede un'iscrizione devono essere esenti da vizi visibili che ne diminuiscano l'attendibilità. Le persone devono essere identificate in modo tale da non poter essere scambiate con altre. Nel documento devono pure indicarsi il luogo, il giorno, il mese e l'anno in cui fu formato ».

Art. 31.

Il secondo comma dell'articolo 30 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« A tal uopo è necessario il consenso del titolare del diritto postergato. Se il diritto postergato è gravato dal diritto di un terzo, è necessario anche il suo consenso. La estensione ed il grado degli altri diritti tavolari restano invariati ».

Art. 32.

Il secondo comma dell'articolo 31 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è abrogato.

Art. 33.

Il secondo comma dell'articolo 32 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Gli atti posti in essere fuori del territorio della Repubblica devono essere legalizzati dall'autorità diplomatica o consolare,

salve le eccezioni stabilite dalla legge e dai trattati internazionali ».

Art. 34.

L'articolo 33 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« In particolare le intavolazioni possono eseguirsi in forza:

a) di provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, di provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti e di verbali di estrazione a sorte delle quote;

b) di certificati di eredità o di legato rilasciati dalla competente autorità;

c) di sentenze ed altri provvedimenti passati in giudicato che dispongano un'intavolazione o dichiarino l'esistenza di un diritto soggetto ad intavolazione;

d) dei decreti di trasferimento pronunziati dal giudice dell'esecuzione e dei provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa, che importino trasferimento totale o parziale della proprietà di un immobile o di un diritto tavolare o la sua modificazione o estinzione;

e) delle sentenze e dei provvedimenti previsti dall'articolo 1032 del codice civile, delle sentenze pronunziate a norma dell'articolo 2932 dello stesso codice, quando hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto reale.

L'ipoteca legale dello Stato sopra i beni dei condannati per tutti gli effetti di cui agli articoli 2817, n. 4, del codice civile e 616 del codice di procedura penale può intavolarsi in forza della sentenza di condanna divenuta irrevocabile o del decreto di condanna divenuto esecutivo.

L'ipoteca giudiziale, di cui agli articoli da 2818 a 2820 del codice civile, può intavolarsi in forza delle sentenze passate in giudicato e dei provvedimenti definitivi che la consentono ».

Art. 35.

L'articolo 34 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« I diritti tavolari limitati alla durata della vita di una persona possono essere cancellati in forza del certificato di morte dell'avente diritto oppure in forza della dichiarazione di morte presunta del medesimo ».

Art. 36.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 38 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti dai seguenti:

« Le sentenze indicate nel primo comma, lettere c) ed e), e nell'ultimo comma dell'articolo 33, non passate in giudicato, e i provvedimenti non definitivi previsti dalla lettera a) dello stesso primo comma nonché dall'articolo 655 del codice di procedura civile danno luogo solo a prenotazione.

L'ipoteca legale dello Stato, di cui al secondo comma dell'articolo 33, può prenotarsi anche prima della condanna, in conformità dell'articolo 616 del codice di procedura penale ».

Art. 37.

L'articolo 39 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se il debitore ipotecario ha eseguito la offerta reale ed il deposito dell'intera somma dovuta, può essere ordinata la prenotazione della cancellazione dell'ipoteca sulla base del processo verbale di offerta reale e di quello di deposito previsto dall'articolo 1212, n. 3), del codice civile ».

Art. 38.

Le lettere *b*) e *c*) dell'articolo 41 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituite dalle seguenti:

« *b*) nei casi di cui al primo comma dell'articolo 38, da un atto provante che la sentenza è passata in giudicato o che i provvedimenti sono divenuti definitivamente esecutivi;

c) nel caso di cui al capoverso dell'articolo 38, dalla sentenza indicata nel secondo comma dell'articolo 33 o dall'atto provante che il decreto di condanna è divenuto esecutivo ».

Art. 39.

Il secondo e l'ultimo comma dell'articolo 52-*bis* del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« L'annotazione non può essere ordinata se la domanda risulta prodotta dopo trascorso il termine di tre mesi dall'apertura della successione, di cui all'articolo 516 del codice civile ».

« Per ottenere la cancellazione dell'annotazione della separazione occorre il consenso di coloro che l'hanno conseguita, risultante da atto pubblico o da scrittura privata con firme autenticate, oppure la produzione di una sentenza passata in giudicato, che dichiari cessata la separazione per i motivi di cui all'articolo 515 del codice civile, o insussistente la pretesa del creditore o legatario a conseguire la separazione ».

Art. 40.

Nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono inseriti i seguenti articoli:

« Art. 53. — Il titolare di un diritto reale su un immobile, con domanda portante la

firma autenticata da un notaio, può chiedere l'annotazione tavolare che egli intende alienare tale diritto o sottoporlo ad ipoteca da precisare nel suo ammontare massimo, al fine di riservare, all'alienazione o all'ipoteca da iscriversi, l'ordine di grado corrispondente al momento della presentazione della domanda anzidetta.

L'annotazione è concessa solo se l'istante, in base allo stato tavolare, è legittimato ad alienare o ad ipotecare il diritto.

Art. 54. — Il decreto che ordina l'annotazione deve indicare la data di presentazione della domanda. Dello stesso non può essere rilasciata al richiedente che una sola copia autentica; del rilascio della copia deve essere fatta annotazione sulla domanda.

Art. 55. — L'annotazione dell'ordine di grado diventa inefficace decorsi cinquanta giorni dalla presentazione della domanda. Scaduto questo termine, in mancanza della presentazione della domanda di intavolazione o prenotazione del relativo diritto, l'annotazione è cancellata d'ufficio, senza darne notizia al richiedente.

La domanda di annotazione dell'ordine di grado per il medesimo affare non può essere ripresentata prima che siano trascorsi quindici giorni da quello in cui è divenuta inefficace la prima annotazione.

Art. 56. — La domanda per ottenere l'intavolazione o la prenotazione del diritto di proprietà o di ipoteca nell'ordine di grado annotato, deve essere presentata entro il termine stabilito nell'articolo precedente, con allegati il relativo titolo e la copia autentica del decreto tavolare di annotazione dell'ordine di grado, sulla quale deve essere fatta menzione dell'avvenuta iscrizione.

La intavolazione o la prenotazione del diritto, per il quale è stata eseguita l'annotazione dell'ordine di grado, possono essere ordinate anche nel caso in cui l'immobile, dopo l'iscrizione dell'annotazione suddetta, sia stato oggetto di trasferimento o sia stato comunque gravato da oneri o da diritti reali.

Art. 57. — A richiesta della parte che ha ottenuto l'iscrizione del suo diritto di proprietà o di ipoteca nell'ordine di grado anno-

tato, saranno cancellate tutte le iscrizioni che, riguardo allo stesso immobile, fossero eventualmente state eseguite dopo l'iscrizione dell'annotazione dell'ordine di grado.

Art. 58. — Prima del decorso del termine stabilito nell'articolo 55, la cancellazione dell'annotazione dell'ordine di grado può essere concessa solo se viene prodotta la copia autentica del decreto che l'ha ordinata, sulla quale deve essere indicata l'avvenuta cancellazione ».

Art. 41.

L'articolo 60 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Il terzo che abbia acquistato diritti sull'immobile ipotecato dopo l'annotazione della domanda giudiziale contro il debitore, non è ammesso ad opporre, quando sia pronunciata la condanna del debitore, le eccezioni previste dall'articolo 2859, primo comma, del codice civile ».

Art. 42.

Il primo comma dell'articolo 63 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, numero 499, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto è disposto nell'articolo 64-bis, chi intende impugnare anche in confronto di terzi un'intavolazione, la cui concessione gli sia stata notificata, deve domandare al giudice tavolare l'annotazione della litigiosità dell'intavolazione entro il termine di reclamo contro il decreto che l'ha concessa. Deve pure promuovere, o contemporaneamente o al più tardi entro sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di reclamo, l'azione di cancellazione contro tutti coloro che, per effetto dell'impugnata intavolazione, hanno acquistato un diritto tavolare oppure hanno conseguito sul medesimo ulteriori intavolazioni o prenotazioni ».

Art. 43.

L'articolo 64 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se per qualsiasi motivo il decreto che concesse l'intavolazione impugnata non sia stato validamente notificato all'attore, l'azione di cancellazione a questi spettante contro i terzi, che hanno posteriormente acquistato in buona fede diritti tavolari, si estingue col decorso di tre anni dal momento nel quale è stata presentata al giudice tavolare la domanda per ottenere l'intavolazione impugnata.

Se un'intavolazione concessa in base ad una donazione sia impugnata con una domanda di riduzione per lesione di legittima, il termine indicato nel comma precedente decorre dal giorno dell'apertura della successione ».

Art. 44.

Dopo l'articolo 64 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, viene inserito il seguente articolo 64-bis:

« Chi impugna un'intavolazione con una domanda diretta all'accertamento della simulazione dell'atto in base al quale è stata concessa, non può chiederne la cancellazione nei confronti dei terzi che abbiano acquistato in buona fede diritti tavolari anteriormente all'annotazione della domanda.

Se un'intavolazione concessa in forza di un certificato di eredità o di legato sia impugnata con una domanda diretta a contestare il fondamento dell'acquisto risultante dal certificato, la cancellazione dell'intavolazione non può essere chiesta nei confronti dei terzi che a titolo oneroso abbiano acquistato in buona fede diritti tavolari anteriormente all'annotazione della domanda.

Se un'intavolazione sia impugnata con una domanda di risoluzione del contratto o con una delle domande indicate dal secondo

comma dell'articolo 648 e dall'ultimo comma dell'articolo 793 del codice civile, con una domanda di rescissione o con una domanda di revocazione delle donazioni, la cancellazione dell'intavolazione non può essere chiesta nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti tavolari prima dell'annotazione della domanda ».

Art. 45.

Nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è inserito il seguente articolo:

« Art. 71. — Nei casi previsti dall'articolo 5 del decreto introduttivo della presente legge, il giudice tavolare che, a domanda dell'attore, ordina l'intavolazione del diritto usucapito o la cancellazione del diritto estinto per prescrizione, deve ordinare contemporaneamente la cancellazione di tutte le intavolazioni e prenotazioni incompatibili conseguite da terzi in base a domande presentate dopo l'istanza di annotazione della domanda giudiziale.

Se l'attore recede dall'azione oppure se la medesima viene respinta con sentenza passata in giudicato, si applica la disposizione dell'articolo 65, primo comma ».

Art. 46.

L'articolo 74 del nuovo testo della legge sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« L'escorporazione di frazioni di un corpo tavolare, per frazionamenti o modifiche map-pali, può ordinarsi solo sulla base di piani di situazione o tipi di frazionamento vistati dall'ufficio del catasto competente.

L'escorporazione di un piano, alloggio, locale, area o dipendenza immobiliare atti a separata utilizzazione può ordinarsi solo sulla base di una planimetria, dalla quale ne risulti chiaramente la descrizione. Questa planimetria deve essere attestata conforme al vero da un tecnico autorizzato ».

Art. 47.

L'articolo 76 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Salve le eccezioni disposte dalla legge, il giudice tavolare ordina le iscrizioni su domanda di chi abbia un legittimo interesse oppure di coloro che siano obbligati dalla legge a promuovere l'iscrizione ».

Art. 48.

L'articolo 77 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è abrogato.

Art. 49.

Il primo comma dell'articolo 84 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Ogni domanda tavolare deve indicare, oltre all'ufficio a cui è diretta, nome, cognome, data, luogo di nascita e residenza dell'istante, nome cognome e residenza delle persone alle quali la relativa decisione deve essere notificata ».

Art. 50.

Il secondo comma dell'articolo 87 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Ai documenti originali, quando questi siano conservati presso notai o pubblici uffici, sono equiparate le copie autentiche rilasciate a sensi di legge ».

Art. 51.

Il secondo comma dell'articolo 90 del nuovo testo della legge generale sui libri fon-

diari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« L'ufficio tavolare certifica sulle copie inserite nella collezione dei documenti la loro concordanza con i documenti prodotti ».

Art. 52.

L'articolo 91 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Le iscrizioni tavolari possono essere domandate quantunque non siasi ancora pagata l'imposta di registro o quella ipotecaria a cui è soggetto il titolo.

In tal caso, però, l'istante deve presentare un'altra copia del documento, la quale è certificata conforme dall'ufficio tavolare e da questo immediatamente trasmessa, unitamente a copia del decreto tavolare, all'ufficio competente per la riscossione delle imposte suddette.

Nel caso in cui le iscrizioni tavolari dipendano da atti non soggetti a registrazione, il pagamento delle imposte ipotecarie sarà effettuato presso l'ufficio del registro competente per territorio con riferimento alla sede dell'ufficio tavolare, in base al decreto che ordina l'iscrizione. Il termine utile per tale pagamento è di 20 giorni dalla data del decreto tavolare. L'ufficio tavolare trasmetterà copia del decreto all'ufficio del registro entro 5 giorni dalla sua emanazione ».

Art. 53.

L'articolo 95 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Salva diversa disposizione di legge, il giudice tavolare decide sulle domande tavolari con decreto, senza sentire le parti e senza provvedimenti interlocutori, accogliendo o respingendo la domanda.

Se una domanda può essere accolta solo parzialmente, l'iscrizione è ordinata per questa parte e negata per il rimanente.

Se una domanda viene in tutto o in parte respinta, devono essere indicati tutti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda stessa ».

Art. 54.

L'articolo 97-bis del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Nell'ordinare l'iscrizione di diritti su beni immobili in base a un atto di alienazione o di divisione, il giudice tavolare deve ordinare d'ufficio l'iscrizione dell'ipoteca legale che spetta all'alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell'articolo 2817 del codice civile, a meno che gli sia presentato un titolo avente i requisiti prescritti dagli articoli 26, 27 e 31, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinuncia all'ipoteca legale da parte dell'alienante o del condividente ».

Art. 55.

Dopo l'articolo 97-bis del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, viene inserito il seguente articolo 97-ter:

« Nell'ordinare l'iscrizione dei diritti dell'acquirente di un immobile, ove risultino le condizioni dell'estinzione per confusione di servitù o di oneri reali, il giudice tavolare ne dispone d'ufficio la cancellazione ».

Art. 56.

La lettera a) dell'articolo 98 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, numero 499, è sostituita dalla seguente:

« a) le partite tavolari e, occorrendo, le particelle catastali, sulle quali l'iscrizione deve eseguirsi; ».

Art. 57.

Il primo comma dell'articolo 99 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, numero 499, è sostituito dal seguente:

« Se viene respinta una domanda tavolare, il rigetto deve essere annotato d'ufficio nel libro fondiario ».

Art. 58.

L'articolo 100 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Il giudice tavolare, il quale respinge una domanda che debba avere effetto anche su partite tavolari appartenenti ad altre circoscrizioni, deve ordinare l'annotazione del rigetto della domanda anche nelle altre partite tavolari, delegandone d'ufficio l'esecuzione al giudice competente ».

Art. 59.

L'articolo 101 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se il decreto di rigetto di una domanda tavolare è divenuto definitivo per non essere stato proposto reclamo in tempo utile, il giudice tavolare ordina d'ufficio la cancellazione dell'annotazione e cura la notificazione alle parti interessate dell'avvenuta cancellazione ».

Art. 60.

L'articolo 122 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Le notificazioni dei decreti tavolari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o dall'uffi-

cio tavolare, in ogni caso anche a mezzo del servizio postale ».

Art. 61.

I numeri 1) e 6) dell'articolo 123 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« 1) al richiedente, e inoltre a colui in favore del quale si esegue l'iscrizione, se la domanda non sia stata presentata da lui o da un suo rappresentante »;

« 6) nel caso di intavolazione di diritti di proprietà, di variazioni dei corpi tavolari o di modifiche catastali, anche agli uffici del catasto ».

Art. 62.

Il primo comma dell'articolo 124 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Le notificazioni di cui agli articoli precedenti devono eseguirsi a sensi degli articoli da 137 a 151 del codice di procedura civile ».

Art. 63.

L'articolo 126 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« I decreti tavolari non sono revocabili nè modificabili, salvo il caso previsto dall'articolo 102.

Contro di essi è ammesso reclamo al tribunale, il quale delibera con decreto in camera di consiglio, sulla base degli atti presentati al giudice tavolare.

Il reclamo deve essere presentato al giudice tavolare che ha pronunciato il decreto. Il reclamo presentato direttamente al tribunale deve essere respinto ».

Art. 64.

L'articolo 129 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Il reclamo diretto contro un decreto tavolare è annotato d'ufficio nel libro fondiario. Se il reclamo viene respinto, l'annotazione è cancellata d'ufficio ».

Art. 65.

L'articolo 131 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se è respinto un reclamo contro un decreto di rigetto di una domanda tavolare, il giudice tavolare ordina d'ufficio la cancellazione dell'annotazione del rigetto e la notificazione della cancellazione agli interessati ».

Art. 66.

L'articolo 132 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se una domanda tavolare, respinta dal giudice, è stata accolta dal tribunale, il giudice tavolare ne fa eseguire l'iscrizione d'ufficio nel libro fondiario. Questa iscrizione si ha come eseguita al momento della presentazione della domanda ».

Art. 67.

L'articolo 133 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se una cancellazione, ordinata dal giudice tavolare, è revocata dal tribunale, il giudice tavolare deve ristabilire l'iscrizione cancellata.

Se un'iscrizione, ordinata dal giudice tavolare, viene negata dal tribunale, il giudice tavolare deve eseguire d'ufficio l'annotazione del provvedimento del tribunale, ma l'iscrizione originaria non viene cancellata fino a quando sia pendente il termine per proporre reclamo contro il decreto del tribunale, ovvero, proposto il reclamo, non sia intervenuta decisione della Corte d'appello. Se la Corte d'appello conferma il decreto del giudice tavolare, l'annotazione è cancellata; se invece il decreto del tribunale è confermato dalla Corte d'appello, si procede alla cancellazione dell'iscrizione originaria ».

Art. 68.

L'articolo 134 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Per quanto non è espressamente previsto nella presente sezione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio previste dal codice di procedura civile ».

Art. 69.

L'articolo 135 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è abrogato.

Art. 70.

Dopo l'articolo 137 delle disposizioni transitorie è aggiunto il seguente articolo 138:

« Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e con quello delle finanze, è autorizzato ad affidare, dietro compenso annuo da determinarsi, al comune di Cortina d'Ampezzo la gestione dell'ufficio tavolare di Cortina d'Ampezzo avente giurisdizione anche sui comuni di Colle S. Lucia e Pieve di Livinallongo ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il testo unificato nel suo complesso, con il seguente titolo: « Modifiche, integrazioni e nor-

me di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonchè al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Deliberazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca l'esame di talune domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

La prima è quella avanzata nei confronti del senatore Pisanò, per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa (articoli 57 e 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, n. 69*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

R I C C I , relatore. Onorevole Presidente, per le motivazioni faccio rinvio alla relazione scritta, precisando che la Giunta delle elezioni ha deciso alla unanimità di proporre che non venga concessa l'autorizzazione richiesta.

P R E S I D E N T E . La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari propone dunque che l'autorizzazione non sia concessa.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Pisanò, per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa (articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, n. 71*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

R I C C I , f.f. relatore. La Giunta delle elezioni, per le motivazioni che sono riportate nella relazione scritta, propone all'Assem-

blea, a maggioranza, che venga concessa l'autorizzazione a procedere.

P R E S I D E N T E . La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari propone dunque che l'autorizzazione sia concessa.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Pisanò, per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa (articoli 595, commi primo, secondo e terzo, del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, n. 80*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

R I C C I , f.f. relatore. La Giunta delle elezioni, per le motivazioni che sono riportate nella relazione scritta, ha proposto alla unanimità che venga concessa la richiesta autorizzazione.

P R E S I D E N T E . La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari propone dunque che l'autorizzazione sia concessa.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Franco per i reati di: *a*) istigazione a delinquere (articolo 414, primo e ultimo comma, del codice penale); *b*) calunnia aggravata (articoli 368 e 61, n. 10, del codice penale); *c*) diffusione di notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico (articolo 656 del codice penale) (*Doc. IV, n. 82*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

P E T R E L L A , relatore. Anch'io mi riporto alla relazione scritta, facendo presen-

te che la Giunta delle elezioni ha deciso di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere per due capi di imputazione, e cioè per il reato di istigazione diretta e indiretta a delinquere e per il reato di calunnia aggravata, mentre propone che sia respinta la richiesta di autorizzazione a procedere in relazione al reato di diffusione di notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico.

Vorrei far presenti poche cose. Sono imputazioni analoghe a quelle delle quali il Senato ebbe già ad occuparsi altra volta in relazione ai fatti successi a Reggio per l'opera del comitato di azione per Reggio capoluogo, che vedevano come principale imputato appunto il senatore Franco che è il massimo esponente del comitato d'azione per Reggio capoluogo. Anche in quella occasione la Giunta per le immunità propose che fossero concesse le autorizzazioni a procedere per le altre imputazioni, ma che fossero negate per il reato di diffusione di notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico.

La Giunta si decise a fare questa proposta non in relazione alla natura dei fatti, ma in relazione alla natura del reato. La maggioranza della Giunta infatti ritiene questa figura criminosa non precisamente conforme al dettato costituzionale e tale da poter essere impiegata anche a scopi liberticidi.

Debbo ricordare che l'abrogazione dell'articolo 565 del codice penale è stata chiesta da un arco di forze politiche veramente imponente.

Per quanto riguarda invece le altre imputazioni, e più precisamente la diffusione di manifestini incitanti a delinquere, faccio presente che non è la prima volta che la Giunta si occupa di fatti simili. Anche in precedenti occasioni il Senato ha concesso l'autorizzazione a procedere, e la Giunta ha considerato particolarmente, ai fini della concessione del parere favorevole all'autorizzazione, la reiterazione di questi fatti e la loro oggettiva gravità in una situazione quale quella di Reggio Calabria.

Per quanto concerne il reato di calunnia aggravata, è stato considerato dalla Giunta il fatto che l'accusa rivolta contro il questore di Reggio Calabria, dottor Nicolichia, accusato di comportamento delittuoso, merita

esame da parte della magistratura anche per dar modo all'alto funzionario accusato di poter tutelare la propria onorabilità.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di concedere l'autorizzazione a procedere contro il senatore Franco per i punti *a)* e *b)*. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Metto ai voti la proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Franco per il punto *c)*. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Franco, per il reato di istigazione a delinquere (articolo 414, primo ed ultimo comma, del codice penale) (*Doc. IV, n. 83*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PETRELLA, relatore. Si tratta di un altro fatto che va inquadrato nello stesso contesto sociale. Anche qui la Giunta ha deciso di proporre che l'autorizzazione sia concessa.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di concedere l'autorizzazione a procedere contro il senatore Franco. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Franco per il reato di istigazione a delinquere (articolo 414, primo ed ultimo comma, del codice penale) (*Doc. IV, n. 84*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PETRELLA, relatore. La Giunta ha proposto di concedere l'autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere contro il senatore Franco. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Mario Tedeschi, per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa (articoli 595, primo e terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, n. 85*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

RICCI, relatore. Onorevole Presidente, l'imputazione trae origine da un articolo apparso sul « Borghese » che poteva essere inquadrato nella più vasta campagna di critiche e discussioni sulla gestione della RAI-TV. Per talune affermazioni contenute nell'articolo, vi è stata una rettifica del querelante che è stata riportata sulla stessa rivista con alcune ammissioni di errori. Pertanto la Giunta ha ritenuto che le affermazioni che hanno dato origine all'imputazione rientrano nel contesto della polemica politica, anche se con toni probabilmente eccessivi. Per tali motivi ha proposto all'unanimità di non concedere la autorizzazione richiesta.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti la proposta di non concedere l'autorizzazione a procedere. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Franco, per il reato di istigazione a delinquere e di apologia di reato (articolo 414, primo ed ultimo comma, del codice penale) (*Doc. IV, n. 86*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PETRELLA, relatore. Si tratta di fatti analoghi alle precedenti autorizzazioni di cui ci siamo occupati. Mi sia consentito ag-

giungere che, in seguito al manifestarsi di questa istigazione ed apologia di reato, a Reggio Calabria, come si legge dai capi di imputazione, si verificarono attentati, blocchi stradali, scontri fra polizia e dimostranti. Questa è stata un'altra ragione di cui ha tenuto conto la Giunta delle elezioni per proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere.

DE SANCTIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SANCTIS. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, una breve dichiarazione di voto contraria, da parte del nostro Gruppo, alla concessione della richiesta di autorizzazione a procedere, ma che si sostanzia e si articola in definitiva proprio sulla motivazione che indubbiamente non a titolo personale, ma a nome della Giunta, o della maggioranza della Giunta, il senatore Petrella ha voluto comunicare all'Assemblea.

PETRELLA, relatore. Era un motivo aggiunto.

DE SANCTIS. Il contesto dei fatti per i quali si vuole perseguire il senatore Franco può essere quello che la Giunta ha indicato anche in ordine alle autorizzazioni a procedere che sono state concesse con il voto che il Senato ha espresso nelle occasioni precedenti questa sera stessa in questa Aula.

Devo osservare, senatore Petrella, che se il contesto può giustificare la presa di posizione della Giunta delle elezioni riguardo alla posizione globale — direi a questo punto — del senatore Franco, mal si concilia però con questa ulteriore considerazione che le attività che vengono imputate al senatore Franco possano essere, sul piano del giudizio di merito, sancite attraverso una dichiarazione della quale questa Assemblea debba prendere atto. Nè la libertà che la Giunta, e per essa il relatore, può avere di esprimere qualunque apprezzamento è in relazione a questa presa di posizione nei cui confronti

il nostro Gruppo, dichiarando il suo voto contrario, vuole esprimere in questo momento formale contestazione.

PETRELLA, *relatore*. Ho letto il capo di imputazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere contro il senatore Franco. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

TORELLI, *Segretario*:

FERMARIELLO, VALENZA. — *Al Ministro di grazia e giustizia*. — Per sapere se risulti a verità:

che la Giunta comunale di Napoli, presieduta dal sindaco De Michele, abbia deliberato, in data 6 dicembre 1972, con i poteri del Consiglio, di assicurare contro il furto, per 2 milioni di lire all'anno e per 10 anni, alcune scope ed un certo quantitativo di disinfettante depositati nei magazzini del comune;

che la polizza assicurativa sia stata stipulata con il titolare dell'agenzia n. 715 di Napoli della Società assicurazioni generali di Venezia, il quale risponde al nome di Raffaele Mancino;

che detto signor Mancino sia l'ex segretario amministrativo della Democrazia cristiana locale, nonchè la stessa persona coinvolta in gravi vicende giudiziarie nel comune di Pompei, di cui era sindaco, e nel vergognoso scandalo dell'inceneritore, la cui costruzione e gestione il comune di Napoli, con altra delibera, ha affidato alla società SOPOMA, fondata dal Mancino stesso e dalla sua intraprendente consorte;

che i disinfettanti assicurati con la polizza suddetta siano venduti al comune di Napoli dalla società « MAX Italiana Spray », i cui azionisti sono, ancora una volta, il signor Mancino e la moglie.

Nel caso in cui tali notizie corrispondano al vero, gli interroganti domandano di conoscere se si ritenga di dover adottare severe misure per stroncare tali nuovi, disgustosi episodi di malcostume e per difendere gli interessi dei cittadini napoletani e la credibilità delle stesse istituzioni democratiche.

(3 - 0829)

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

RICCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. — Per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare al fine di accelerare le procedure per il pagamento dell'integrazione di prezzo dell'olio di oliva.

Per quanto riguarda la provincia di Benevento, molti produttori sono ancora in attesa di ricevere il pagamento dell'olio prodotto con il raccolto 1971-72, mentre, per il prodotto del raccolto 1972-73, non sono state nemmeno iniziate le operazioni di liquidazione.

In particolare, si chiede di conoscere il numero delle denunce non definite, se per esse siano state mosse tempestive contestazioni ai produttori e quali accertamenti siano stati per esse eseguiti.

Si chiede, infine, di conoscere quali siano i motivi che impediscono agli uffici competenti di eseguire direttamente le liquidazioni, affidate ad un centro contabile AUSENDA.

(4 - 2476)

RICCI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. — Per conoscere quale sia la situazione attuale dell'approvvigionamento del carburante e del petrolio per usi agricoli, tenuto conto che i coltivatori della provincia di Benevento sono da mesi impossibilitati a reperire tali prodotti presso i vari distributori all'uopo autorizzati.

Per conoscere, inoltre, quali provvedimenti saranno presi per garantire la ripresa e la continuazione della distribuzione dei citati carburanti, anche al fine di evitare ulteriori danni alla già precaria condizione del settore agricolo.

(4 - 2477)

GAROLI. — *Ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Una sollecitazione dell'interrogante rivolta al Ministero della difesa (Direzione generale pensioni di guerra) in data 16 aprile 1973, riguardante l'istanza di una vedova tesa ad ottenere la reversibilità della pensione già assegnata al marito (deceduto il 19 dicembre 1970) a causa di due figli caduti in guerra, ha avuto la seguente risposta: « Si è in attesa di disposizioni di carattere generale in merito alle matrigne » (nota del 28 agosto 1973, posizione n. 137698, indirizzata all'interrogante dal Ministero del tesoro, Direzione generale pensioni di guerra, Ispettorato generale relazioni pubbliche).

Mentre non si può nascondere meraviglia e stupore di fronte a tale risposta, che giunge a 28 anni di distanza dalla fine della guerra, si chiede di conoscere, sul problema in oggetto, il parere dei Ministri interrogati, nonché quali provvedimenti si intendono adottare, in via d'urgenza, per consentire ai competenti uffici di rispondere finalmente e positivamente alle attese di numerose famiglie così duramente colpite dalla guerra.

(4 - 2478)

GAUDIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se sia a conoscenza che tutto il personale dipendente dal comune di Cosenza è attualmente in sciopero a causa del mancato adeguamento e della mancata perequazione delle retribuzioni, che tutta la cittadinanza è in stato di grave disagio e preoccupazione per la sospensione di tutti i servizi municipali e che l'Amministrazione interessata, per poter far fronte a tale incresciosa situazione e risolvere l'urgente ed ormai improrogabile problema del riconoscimento dei diritti spettanti al personale, attende l'approvazione del bilancio di previsione per il 1973 che si trova presso il Ministero dell'interno, all'esame

della Commissione centrale per la finanza locale, la quale dovrebbe discuterlo il 7 novembre 1973;

se non ritenga urgente ed indispensabile intervenire presso la Commissione stessa, rappresentando come sia giusto e necessario approvare integralmente l'importante atto amministrativo, evitando di apportare eventuali ingiustificabili ed inammissibili tagli, che determinerebbero una situazione veramente difficile, al fine di dare all'Amministrazione del comune di Cosenza la possibilità di assicurare a tutto il personale dipendente adeguate e perequate retribuzioni e di garantire a tutta la cittadinanza interessata gli indispensabili servizi municipali.

(4 - 2479)

OSSICINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è al corrente del fatto che, il 2 maggio 1973, è iniziato un intervento sperimentale gestito dall'ENAIP all'interno delle sezioni della custodia preventiva di Rebibbia (Via Longo 72) e Casal di Marmo (Via Barellai 47), intervento che rientra nell'attività dei corsi di formazione professionale e culturale finanziati dalla Regione Lazio e la cui durata sperimentale era di 6 mesi (fino al 31 ottobre), dopo di che avrebbe avuto inizio l'attività ordinaria.

L'iniziativa, portata avanti fino ad ora da 30 operatori culturali e tecnico-culturali, si è espressa con le seguenti finalità e modalità:

1) impostazione di una didattica alternativa attraverso un processo di socializzazione volto all'umanizzazione della struttura;

2) creazione di una presenza « diversa » (degli operatori ENAIP) all'interno dell'istituzione rispetto ai ruoli repressivi ufficiali che l'istituzione stessa prevede;

3) espletazione di attività volte, da un lato, a rendere il ragazzo soggetto attivo, e non oggetto, della propria comunicazione (dei propri bisogni) e, quindi, della propria situazione, e, dall'altro, a recuperare momenti socializzanti di gruppo che rappresentino un'effettiva crescita collettiva;

4) creazione di laboratori aperti, intesi come spazi operativi nei quali ci si appropria, attraverso particolari attività (giornali,

stampati, fotografia, drammatizzazione, discussione di gruppo, rapporto interpersonale più specifico, eccetera) della propria comunicazione, intesa sia come abolizione del modello culturale indotto (sub-cultura del carcere), sia come capacità di affacciarsi sul reale, riportando il proprio singolo problema alla dimensione sociale che determina il disadattamento;

5) confronto critico continuo degli operatori stessi con le altre persone operanti all'interno della struttura (assistenti, educatori, assistenti sociali, psicologi, psichiatri, eccetera);

6) previsione della creazione di un centro esterno, al fine di svolgere un'effettiva politica preventiva sul disadattamento, creando al contempo un punto di riferimento che consenta di continuare nel sociale intervento iniziato all'interno dell'istituzione.

Nella seconda metà di ottobre è stato improvvisamente comunicato che l'iniziativa sarebbe probabilmente finita con il 31 ottobre per carenza di finanziamenti. Venerdì 19 ottobre, in concomitanza con lo sciopero di categoria degli insegnanti e degli studenti dei centri di formazione professionale del Lazio, l'assessore regionale Muratori dava precise assicurazioni sulla disponibilità dei finanziamenti, per l'attività successiva al 31 ottobre, dell'iniziativa stessa.

Successivamente, sabato 20 ottobre, tale motivazione veniva modificata, attribuendo la cessazione dell'attività ad una ipotetica non rispondenza dell'attività stessa alle linee programmatiche dell'ENAIP, senza peraltro specificarne la natura ed i limiti, e contemporaneamente la Direzione delle custodie preventive, mediante fonogramma n. 22, notificava la momentanea sospensione dell'intervento, impedendo così l'ingresso degli operatori ENAIP all'interno delle sezioni di custodia.

Per l'estrema gravità di tale provvedimento, che interrompe un'attività di grande importanza, l'interrogante chiede se il Ministro non ritenga opportuno intervenire in proposito.

(4 - 2480)

MAZZOLI, ZUGNO, MARTINAZZOLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga urgente intervenire perchè si provveda con la massima celerità all'appalto dei lavori relativi all'esecuzione delle opere di ammodernamento e sistemazione della strada statale n. 510, « Pisogne-Darfo », e della strada statale n. 42, « Darfo-Edolo », onde togliere, da un lato, dall'isolamento in cui si trovano le popolazioni della valle Camonica e, dall'altro, eliminare gravissimi pericoli creati da un traffico caotico su un tracciato superato che attraversa popolari abitati.

Gli interroganti chiedono, altresì, per le indifferibili esigenze suindicate, che si proceda alla stesura del progetto relativo ai tronchi Pisogne-Darfo ed Esine-Edolo, con priorità per le varianti di Breno e Cedegolo, ed al relativo finanziamento.

(4 - 2481)

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 31 ottobre 1973

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 31 ottobre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Interpellanza.

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

MARTINAZZOLI, TORELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere lo stato di attuazione delle misure organizzative necessarie a garantire che gli uffici giudiziari siano in grado di dare concreta attuazione alla normativa processuale contenuta nella legge 11 agosto 1973, n. 533.

In particolare, gli interroganti desiderano conoscere quali sono le ragioni che hanno determinato l'abrogazione di alcune disposizioni della legge citata, abrogazione disposta con il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566.

(3 - 0785)

FERMARIELLO, PETRELLA, BOLDRINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Perchè chiarisca in base a quali criteri di politica giudiziaria è stata disposta, con decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 11 agosto 1973, n. 533, relativa alla riforma del processo del lavoro;

perchè precisi, inoltre, se sta esercitando i suoi poteri di vigilanza, di stimolo e, nei limiti della sua competenza costituzionale, di iniziativa in ordine alla riorganizzazione degli uffici giudiziari, in vista dell'entrata in vigore del nuovo processo del lavoro.
(3 - 0786)

VIVIANI, LICINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

1) quali siano le ragioni per le quali il Governo ha ritenuto opportuno modificare la legge n. 533 dell'11 agosto 1973, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 13 settembre 1973, nel periodo della *vacatio legis*;

2) quali siano gli strumenti ed i mezzi messi in atto dal Ministero per un pronto e puntuale adempimento di quanto stabilito dalla ricordata legge.
(3 - 0801)

GALANTE GARRONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se e quali misure e iniziative siano state adottate per assicurare la piena e puntuale attuazione delle norme stabilite con la legge 11 agosto 1973, n. 533, sulla disciplina delle controversie individuali di lavoro.
(3 - 0805)

PINTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se ritiene di dover intervenire, con la predisposizione degli strumenti operativi necessari, perchè possa avere applicazione il disposto della legge n. 533, dell'11 agosto 1973, relativa al processo del lavoro.
(3 - 0812)

PARRI, PERNA, BONAZZI, GIOVANNETTI, ALBERTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritengano che, a pochi mesi ormai dal periodo fissato dal Governo per lo svolgimento della Conferenza nazionale dell'emigrazione, sia cosa urgente stabilire, da parte del Governo medesimo, la data definitiva in cui detta Conferenza avrà luogo.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere i tempi entro i quali verranno attuate tutte le misure, comprese quelle di carattere finanziario, indispensabili allo scopo di organizzare una Conferenza che non si limiti ad essere un semplice convegno di esperti e di tecnici, al quale i lavoratori emigrati e le forze democratiche facciano da spettatori, ma assuma invece il rilievo politico e democratico che i problemi dell'emigrazione richiedono, nel quadro delle lotte in corso per le riforme, per l'occupazione e per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Gli interroganti chiedono, infine, se non intenda, il Governo, concordare con le Regioni tutte le opportune e necessarie iniziative in preparazione della Conferenza di cui sopra.
(3 - 0581)

FERMARIELLO, ZICCARDI, COLOMBI, VIGNOLO, GIOVANNETTI, GAROLI, BIANCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della proposta, avanzata dalla Commissione centrale del Servizio contributi agricoli unificati, di ripristinare il libretto personale di lavoro in agricoltura, ciò che annullerebbe di fatto la conquista del controllo sindacale sul collocamento dei lavoratori agricoli;

quale giudizio intenda esprimere sulla discutibile iniziativa dello SCAU;

se non ritenga piuttosto di dover convocare con urgenza le parti interessate, al fine di adottare, sulla base dell'esperienza, le misure necessarie a garantire l'efficiente funzionamento del collocamento in agricoltura.
(3 - 0618)

BIANCHI, GIOVANNETTI, GAROLI, VIGNOLO, COLOMBI, ZICCARDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

con quali criteri vengono fatte le assunzioni all'INAM e se corrispondono al vero le notizie secondo le quali il consiglio di amministrazione dell'Istituto ha deciso, a maggioranza e contro il parere delle organizzazioni sindacali, l'assunzione di 1.500 persone non attraverso un regolare concorso pubblico, ma con l'adozione della cosiddetta chiamata diretta, strumento di clientele e di discriminazione;

se corrisponde al vero la notizia secondo cui un bando di concorso di tale portata, per la prima volta, non è stato concordato nemmeno con le organizzazioni sindacali interne all'Istituto;

se il Ministro non ritiene di sospendere la decisione dell'Istituto, onde riportare alla normalità il sistema delle assunzioni attraverso un pubblico concorso, offrendo tutte le garanzie di segretezza e di obiettività, e ciò anche per evitare un grave precedente che potrebbe sminuire il ruolo di controllo e di gestione democratica da parte del consiglio di amministrazione.

(3 - 0683)

ENDRICH. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere quali opere siano in programma per un rapido ammodernamento delle ferrovie statali in Sardegna.

La linea ferroviaria sarda ha urgente necessità di essere migliorata, rettificata, raddoppiata, ampliata e messa in grado di adempiere efficacemente alla sua funzione, uscendo dallo stato d'indicibile arretratezza in cui attualmente si trova e diventando un fattore di progresso nella vita isolana.

(3 - 0579)

ENDRICH. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se, in attesa che si addivenga ad una più ampia normativa atta a combattere i rumori, non ritengano opportuno invitare gli organi competenti a far

osservare rigorosamente le disposizioni del codice della strada in materia di divieto delle segnalazioni acustiche nei centri abitati (articolo 113), di obbligo di munire di apparecchio silenziatore gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori (articolo 47) e di obbligo di tenere in buone condizioni di efficienza, senza alterarlo, l'apparecchio stesso (articolo 112).

È fuor di dubbio che i rumori, molesti ed intollerabili, che vengono tanto frequentemente prodotti in violazione delle disposizioni anzidette, sono tra quelli che maggiormente turbano i centri abitati.

(3 - 0534)

MAZZEI. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

in base a quali criteri sia stato consentito che una larga zona dell'area aeroportuale di Fiumicino fosse destinata a parcheggio a pagamento, scegliendo la zona più vicina agli edifici di arrivo e di partenza, destinando a parcheggio non a pagamento poche zone, peraltro assai lontane dagli edifici del traffico aeroportuale;

in base a quali criteri siano state approvate tariffe così esose in relazione al servizio assicurato in zone aperte e senza garanzie per le persone e per le cose custodite;

in base a quali criteri — se è vero che a gestire tali parcheggi sia una società a capitale pubblico — si possa consentire una attività speculativa siffatta, che non assolve alcun servizio di interesse pubblico e dove chiaramente è preminente una posizione parassitaria di rendita inammissibile ed inaccettabile.

(3 - 0591)

COLELLA, MANENTE COMUNALE. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per porre fine alla grave situazione in atto alla casa di cura « Materdomini » di Nocera Superiore (Salerno), definita, in un recente « libro bianco » dei sindacati, il « manicomio-lager ».

Le agghiaccianti note del giornale « Il Mattino » (ultime quelle dei giorni 2 e 3 aprile 1973, a pagina 3), le dichiarazioni del professor Vittorio Donato Catapano, componente la commissione di vigilanza sui manicomi della provincia di Salerno, le dichiarazioni di medici e di infermieri del detto nosocomio, nonché lo stato di agitazione del personale, non possono non richiamare la particolare attenzione delle autorità competenti per un pronto intervento, al fine di risolvere la pesante e preoccupante situazione.

(3 - 0538)

PITTELLA, CAVEZZALI. — *Al Ministro della sanità ed al Ministro senza portafoglio per i problemi relativi all'attuazione delle regioni.* — Premesso che, con l'avvento dell'era antibiotica, della terapia anti-shock e del progresso della chirurgia, la sopravvivenza dei mielolesi non solo è possibile, ma ad essa può aggiungersi un progressivo stabilizzarsi delle nuove condizioni e quindi un adattamento ad una nuova forma di vita, pur essa potenzialmente serena e produttiva;

considerato che le lesioni del midollo spinale sono in continuo aumento, sia per la congestione del traffico, sia per l'evolversi della meccanizzazione;

valutati i dati statistici che parlano di una incidenza di 10 casi per milione di abitanti (in Italia ciò significa un numero di 500 casi ogni anno);

tenuto conto che nel nostro Paese esistono soltanto il Centro paraplegici di Ostia (100 posti-letto), una sezione dell'Ospedale CTO di Milano (40 posti-letto), una divisione negli Ospedali di Santa Corona in Pietra Ligure e due Centri ospiziali dell'INAIL (Trevi e Santorso),

si chiede di sapere quali decisioni intende prendere il Governo in relazione ai seguenti problemi:

1) l'inchiesta intesa a mettere in luce le gravi carenze in tale settore e quindi la necessità di un impegno collettivo per risolvere il problema;

2) l'avvio dei lavori del Comitato nazionale di programmazione ospedaliera, nonché la promulgazione della legge di piano ospe-

daliero e quindi la creazione degli strumenti idonei alla realizzazione di ospedali altamente specializzati, che operino nel quadro della riforma sanitaria;

3) il riconoscimento della « paraplegistica » come disciplina a sè stante, sia in sede di qualificazione ospedaliera, sia nei confronti di un eventuale esame di idoneità;

4) l'atteggiamento rispetto ad una proposta fatta in un consesso internazionale del 1968 che vedrebbe risolto il problema dei paraplegici in Italia con la creazione di tre ospedali specializzati, dislocati rispettivamente al Nord, al Centro e al Sud e di adeguate sezioni inserite in Ospedali regionali.

(3 - 0500)

INTERPELLANZA ALL'ORDINE DEL GIORNO:

CANETTI, ADAMOLI, CAVALLI, BERTONE, URBANI, ARGIROFFI, ZANTI TONDI Carmen Paola, MERZARIO, PELLEGRINO, CALIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere il pensiero del Governo sui gravi fatti accaduti all'Ospedale psichiatrico di Cogoleto (Genova), tra il 29 ed il 30 gennaio 1973, che hanno portato alla morte dei degenti Bianca Maria Traversa, di anni 36, e Mario Gaggero, di anni 35, fatti che tanta ed allarmata eco hanno avuto su tutta la stampa italiana.

Pare che i due pazienti deceduti siano stati sottoposti a terapie non confacenti al loro stato (terapie che hanno provocato gravi ustioni) ovvero che la sorveglianza nei loro confronti — per la cronica carenza di personale — sia stata molto scarsa.

Gli interpellanti ritengono che i drammatici avvenimenti di Cogoleto indichino l'urgente necessità di una discussione parlamentare sui problemi della psichiatria, aperta a livello di opinione pubblica da altri avvenimenti altrettanto gravi accaduti in varie parti del Paese.

(2 - 0105)

La seduta è tolta (ore 19,50).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari